



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



### QUELL'ESTATE CALDA DEL 1997

DI MARIA ANTONIETTA SASSANI - CAPO SETTORE AUDIT

EDITORIALE

#### SOMMARIO

##### Editoriale

di Maria Antonietta Sassani  
Quell'estate calda nel 1997 pag. 1

##### D'Attualità

di Gianfranco Ferranti  
La riforma della Pex prevista nel D.D.L.  
Finanziaria per il 2008 pag. 2

di Francesco Rossi Ragazzi  
Gli account Ires 2007 pag. 6

di Andrea Pascerini  
Decreto Legislativo n. 231/2001: organismo  
di vigilanza (1ª parte) pag. 8

di Giuseppe Tortora  
L'imposizione fiscale sui consumi di  
energia elettrica pag. 14

##### Dalla D.R.E.R.

di Silvia Mezzetti  
Operazioni straordinarie e consolidato pag. 10

##### Le Procedure

di Emilio Capuzzi  
Come cambia il presupposto soggettivo per  
la dichiarazione di fallimento.  
Breve considerazioni pag. 11

**E'** stata davvero una lunga estate calda quella del 1997, quando sono stati attivati i primi Uffici delle Entrate.

Sono passati dieci anni, ma sono sicura che molti di noi se la ricorderanno sempre come uno dei periodi più intensi della vita lavorativa, uno di quelli che lasciano il segno. La grande riforma dell'Amministrazione finanziaria era arrivata ad un punto cruciale: l'introduzione di un nuovo modello organizzativo delle strutture di base, completamente diverso da quello precedente. Tutta l'Amministrazione, a tutti i livelli, era fortemente impegnata in questa operazione, dagli Uffici centrali alle Direzioni Regionali, dai dirigenti ad ogni singolo dipendente.

Il 30 giugno di quel fatidico 1997 sono state chiuse (in tutti i sensi) le porte dei vecchi Uffici e, finalmente, la mattina successiva sono state aperte quelle dei primi undici Uffici delle Entrate, di cui ben sette in Emilia Romagna.

Era ben chiaro a tutti che il nucleo centrale della sperimentazione era proprio nella nostra Regione e questo si traduceva da un lato in forte senso di responsabilità, ma dall'altro in altrettanta forte motivazione. Nei mesi precedenti l'apertura dei nuovi

Uffici, l'attività era intensa: riunioni, incontri con ordini professionali e rappresentanti di categorie, accordi con le organizzazioni sindacali e quant'altro.

A ripensarci adesso, ricordo quel periodo come un continuo e frenetico succedersi di impegni che facevano correre il tempo con una velocità implacabile. Si doveva fare tutto, in fretta e nel miglior modo possibile. Eppure, la volontà di riuscire non è mai venuta meno e la nostra parola d'ordine era: AMP (Atteggiamento Mentale Positivo), come ci era stato insegnato in uno dei primi corsi di formazione manageriale e come spesso ci ripetevamo, a volte scherzosamente, per superare i momenti critici. Le difficoltà erano tante e di tutti i tipi: la sistemazione dei locali, la gestione degli archivi, i traslochi, l'adeguamento delle procedure, la ridistribuzione delle risorse disponibili, la definizione delle competenze, la suddivisione degli atti, le carenze di professionalità, l'impatto sulla cittadinanza, tutto comportava problemi da risolvere. Ma soprattutto quello che preoccupava noi direttori dei nuovi Uffici, era il profondo cambiamento organizzativo e culturale che aveva investito i nostri collaboratori.

Non c'era stato tempo per una preventiva e approfondita formazione di tutto il personale, al quale chiedevamo di condividere un modello organizzativo del tutto nuovo, perfino nei termini: il team, il lavoro di gruppo, la gestione per obiettivi, i report, la polifunzionalità, il cittadino-cliente, la logica del servizio, il front e back office, la customer satisfaction... E si trattava di termini ricchi di contenuti concreti, perché ad essi corrispondeva un diverso modo di pensare e di lavorare, con l'esigenza di abbandonare i vecchi e consolidati schemi per adottare una nuova mentalità. Anche ora, dopo tanto tempo, sono ancora convinta che questa è stata la vera sfida e ancora

oggi resta intatto il mio apprezzamento per il nostro personale, al quale è stato chiesto tanto e che nella grandissima maggioranza ha risposto più che positivamente. Per quanto mi riguarda, quella di direttore dell'Ufficio di Bologna 4 è stata in assoluto l'esperienza professionale più incisiva e coinvolgente, ma non ho mai pensato che fosse un punto di arrivo. Credo, infatti, che la nostra Amministrazione (come ogni altra struttura che vuole mantenersi viva e vitale) sia inserita in un processo di costante evoluzione, capace di trarre frutto dal passato per conseguire continui miglioramenti. Ed è in questo processo che si colloca la prossima riorganizzazione

ne degli Uffici di Bologna, che si pone l'obiettivo di razionalizzare risorse e servizi, contemperando le esigenze e gli interessi pubblici e privati. Questa volta si tratterà di modificare le strutture operative (poiché si passerà da quattro a tre Uffici, con sede nelle vie M. Polo, Larga e Nanni Costa), fermi restando i principi che improntano l'attività dell'Agenzia. Un ulteriore passo, quindi, sulla via delle riforme, che richiederà ancora l'impegno e la collaborazione di tutti. Ci aspetta, dunque, un'altra estate calda, con la speranza che, come per quella ormai storica del 1997, potremo ritrovarci qui, fra qualche tempo, per valutarne i positivi risultati.

## LA RIFORMA DELLA PEX PREVISTA NEL D.D.L. FINANZIARIA PER IL 2008

DI GIANFRANCO FERRANTI - RESPONSABILE DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE DELLA SCUOLA SUPERIORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'ATTUALITÀ

### **L**e principali novità del D.d.l. Finanziaria per il 2008 in materia di reddito d'impresa

La normativa fiscale contenuta nel disegno di legge Finanziaria per il 2008 è caratterizzata soprattutto dalla riduzione delle aliquote dell'IRES (dal 33 al 27,5%) e dell'IRAP (dal 4,25 al 3,9%) e dalle modifiche normative finalizzate al finanziamento di tale riduzione (soprattutto il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi e dei canoni di leasing e l'eliminazione della possibilità di dedurre ammortamenti e altri componenti negativi extracontabilmente). La diminuzione dell'aliquota IRES ha, inoltre, comportato il coordinamento della tassazione della società e di quella dei soci persone fisiche, con l'incremento della percentuale di imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate, nonché la necessità di riconoscere un'analoga riduzione dell'imposizione sul reddito d'impresa delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria.

La riduzione dell'aliquota dell'IRAP ha, d'altra parte, comportato la revisione dei criteri di determinazione del valore della produzione, con il riferimento esclusivo ai dati del conto economico e la deducibilità di taluni componenti negativi (soprattutto accantonamenti e svalutazioni), l'autonomia dai criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e la presentazione della dichiarazione annuale direttamente alle regioni e alle province autonome.

Per le imprese e gli esercenti arti e professioni "minimi e marginali" è stato introdotto un nuovo regime "naturale" (salvo opzione per quello ordinario) caratterizza-

to dall'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali del 20 per cento nonché dall'esonero dall'IVA e dall'IRAP e dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Il quadro è stato, infine, completato con l'inserimento di una serie di rilevanti modifiche della disciplina del reddito d'impresa, introdotte tenendo anche conto dei suggerimenti contenuti nella relazione finale della Commissione Biasco, riguardanti l'introduzione di un regime di imposizione sostitutiva per allineare i valori civili e quelli fiscali emergenti a seguito di operazioni societarie di carattere straordinario, i regimi della participation exemption e del consolidato fiscale, le spese di rappresentanza e la disciplina delle società di comodo, nonché la disciplina delle perdite.

### **Le modifiche al regime della participation exemption**

Per quanto concerne, in particolare, le modifiche al regime della Pex, l'unico intervento effettuato è consistito nella modifica della percentuale di esenzione della plusvalenza, che sale dall'84 per cento (misura prevista a decorrere dal 2007) al 95 per cento. Tale modifica, che ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sembrerebbe, a prima vista, aver recepito la proposta formulata dalla Commissione Biasco, la quale, prendendo le mosse dall'esame delle legislazioni degli altri paesi europei e dall'esigenza di rispettare le motivazioni che sono alla base dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto in esame, aveva proposto di confermare

sostanzialmente la disciplina vigente, riducendo, però, dal 16% al 5% la percentuale della plusvalenza tassabile, "in analogia alla disciplina dei dividendi". A tale ultimo riguardo la Commissione aveva osservato che mentre gli utili sono esclusi per il 95% del loro ammontare, per le plusvalenze non era in origine prevista alcuna quota imponibile e successivamente tale quota è stata prevista ed estesa fino all'attuale 16% dell'importo della plusvalenza. Era stato, pertanto, auspicato, in modo senz'altro condivisibile, che venisse stabilita la limitata imponibilità sia dei dividendi che delle plusvalenze nella misura del 5%, al fine di rendere in deducibili, sia pure in modo forfetario, le spese relative alla partecipazione. Naturalmente in caso di realizzo di una minusvalenza la stessa resterebbe interamente in deducibile. Tale intervento sembrava indirizzarsi nella direzione già intrapresa dalla Germania<sup>1</sup> e a suo tempo indicata dall'Assonime<sup>2</sup> e avrebbe dovuto essere realizzato riqualificando, per motivi di coerenza sistemica, l'"esenzione" da imposizione delle plusvalenze in "esclusione" dal concorso alla formazione del reddito, come previsto per i dividendi. Di conseguenza avrebbero dovuto diventare integralmente deducibili tutti i costi specificamente inerenti alla cessione della partecipazione (mentre gli oneri accessori di diretta imputazione rilevano in sede di determinazione della plusvalenza), analogamente a quanto avviene per i dividendi, per i quali l'imposizione del 5% è giustificata dall'esigenza di recuperare a tassazione i costi connessi alla gestione della partecipazione, che restano integralmente deducibili in sede di determinazione del reddito d'impresa. Da tale impostazione

<sup>1</sup> In Germania l'esenzione delle plusvalenze realizzate da società di capitali e derivanti dalla vendita di partecipazioni in società, residenti e non, è stata introdotta con la legge relativa agli sgravi fiscali del 23 ottobre 2000 e, a partire dal periodo d'imposta 2004, tale esenzione non è più totale, essendo stato previsto che alla formazione del reddito imponibile concorra un importo forfetario pari al cinque per cento delle plusvalenze in questione.

<sup>2</sup> Nella circolare 7 ottobre 2005, n. 54, paragrafo 1.1.

sarebbe dovuta, però, discendere anche l'abolizione del pro-rata patrimoniale, finalizzato a rendere indeducibili gli interessi passivi connessi alla detenzione di "partecipazioni Pex"<sup>3</sup>. Infatti, come rilevato dall'Assonime<sup>4</sup>, il detto pro-rata non si applica in presenza di partecipazioni "non Pex" anche se i relativi dividendi sono esclusi da imposizione per il socio, a conferma che la tassazione del 5 per cento rappresenta uno strumento di determinazione forfetaria dei costi, ivi compresi gli interessi passivi. La Commissione Biasco aveva, invece, proposto di mantenere l'istituto del pro-rata patrimoniale, estendendo anzi la sua applicazione anche in caso di opzione per il regime del consolidato. Nel D.d.l. finanziaria per il 2008 è stata completamente rivisitata la disciplina riguardante la deducibilità degli interessi passivi, abrogando, tra l'altro, le disposizioni riguardanti il pro-rata patrimoniale e superando, di fatto, le perplessità sopra menzionate in merito al mantenimento di tale istituto. Non è stata introdotta, però, nessuna modifica sostanziale al disposto del comma 5 dell'art. 109 del TUIR, essendo soltanto provveduto a sostituire, nel secondo periodo, il riferimento (ai fini della disciplina delle spese generali) ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 96 dello stesso TUIR (concernenti il pro-rata generale di deducibilità degli interessi passivi, ora eliminato) con la formulazione esplicita della stessa regola precedentemente applicata.

### **Il regime degli oneri accessori e degli altri costi inerenti la cessione della partecipazione**

E' restato, pertanto, invariato il disposto del primo periodo del comma 5 dell'art. 109, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e "nella misura in cui" si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono "in quanto esclusi". Di conseguenza, poiché il 95 per cento della plusvalenza non concorre a formare il reddito in quanto "esente" e non in quanto "escluso", resta indeducibile il 95 per cento degli altri costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni. A tale riguardo si ricorda che nella relazione al D. Lgs. n. 344 del 2003 è stato precisato che i costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni "possono non essere ricompresi tra gli oneri "accessori di diretta imputazione"; ne consegue che l'indeducibilità di tali costi, in base a quanto disposto dal comma 5 del-

l'art. 109, non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito di esercizio". In base a tale precisazione occorre, pertanto, porre particolare attenzione alla distinzione tra gli oneri accessori di diretta imputazione, che rilevano in sede di determinazione della plusvalenza esente, e gli altri costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni<sup>5</sup>, che vanno recuperati extra-contabilmente ad imposizione. Anche il D.L. n. 203 del 2005 non aveva modificato tale disciplina. Al riguardo, nella relazione tecnica allo stesso decreto, era stato precisato che la limitazione dell'esenzione "comporterebbe il correlato riconoscimento - e quindi la piena deducibilità fiscale - dei costi inerenti, sia quelli accessori che quelli diversi da quelli accessori, con conseguente riduzione del recupero di gettito: questa evenienza è stata peraltro espressamente esclusa". L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 10/E del 2006<sup>6</sup>, aveva affermato che gli oneri accessori di diretta imputazione "divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza"<sup>7</sup>. Tale affermazione sembrerebbe lasciare intendere che adesso il 95 per cento di tali oneri non sia deducibile, ma va tenuto conto che gli stessi sono dedotti dal corrispettivo in sede di determinazione della plusvalenza. L'Assonime<sup>8</sup> ha, da parte sua, rilevato che nel caso in cui dalla cessione delle partecipazioni "esenti" emerga una minusvalenza totalmente indeducibile, i costi in esame, incrementando l'importo della minusvalenza stessa, divengono anch'essi integralmente irrilevanti ai fini fiscali. L'Agenzia ha, altresì, precisato che ai costi specificamente inerenti alla cessione della partecipazione, diversi dagli oneri accessori computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR e dovranno, quindi, essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente (95%). Non è stato, quindi, accolto il menzionato suggerimento della Commissione Biasco, in base al quale si sarebbe dovuta riqualificare l'esenzione delle plusvalenze in esame in non concorrenza delle stesse alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per i dividendi. Tale impostazione sarebbe risultata senz'altro più coerente e sistematica e si auspica che possa essere adottata in sede di conversione in legge del provvedimento, attesa anche la assai ridotta incidenza della modifica ai fini del gettito.

### **L'entrata in vigore delle modifiche**

La modifica del regime della Pex sopra illustrata ha effetto, per esplicita previsione normativa, "per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". A tale riguardo si ricorda che, con riferimento alle precedenti modifiche normative riguardanti la parziale imponibilità delle plusvalenze in esame (introdotte dal D.L. n. 203 del 2005), nella circolare n. 6/E del 2006<sup>9</sup> l'Agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad un quesito concernente i rapporti tra la disciplina della Pex e quella delle società di comodo, nel fare riferimento alle plusvalenze di cui all'art. 87, aveva affermato che le stesse non concorrono a formare la base imponibile in diverse percentuali, "a seconda del momento del realizzo" e tale impostazione è stata confermata nella circolare n. 10/E dello stesso anno<sup>10</sup>, nella quale si fa esplicito riferimento al momento in cui la plusvalenza è realizzata. Occorre, quindi, fare riferimento al momento in cui ai fini delle imposte sui redditi si considera effettuata la cessione della partecipazione e assume, pertanto, rilevanza il momento di consegna dei titoli (o, se successivo, quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà). In merito l'Assonime ha chiesto l'intervento di un ulteriore chiarimento da parte dei competenti organi, in quanto dal punto di vista strettamente letterale la norma sembra fare riferimento al criterio civilistico di determinazione del momento in cui si considera effettuata la cessione della partecipazione, cioè al momento in cui si verifica il passaggio di proprietà dei titoli, attraverso lo scambio del consenso tra le parti<sup>11</sup>. La stessa Agenzia aveva affermato che allo stesso criterio fiscale di determinazione del momento di effettuazione della cessione doveva farsi riferimento anche per l'applicazione dell'esenzione nella misura dell'84 per cento (che la norma prevedeva dovesse avvenire "a decorrere dal 2007"), che riguarda, come precisato nella circolare n. 10/E, le plusvalenze "realizzate" a partire dal 1° gennaio 2007. Al riguardo l'Assonime<sup>12</sup> aveva condiviso l'impostazione dell'Agenzia in quanto era stato adottato un criterio omogeneo per tutti i cambiamenti nel tempo della percentuale di esenzione. La decorrenza della nuova percentuale di imponibilità delle plusvalenze appare, pertanto in linea con i precedenti interventi normativi, facendo anch'essa riferimento al momento di realizzo delle dette plusvalenze. In caso di eventuali rettifiche di prezzo, sia in aumento che in diminuzione, derivanti da variazioni dei corrispettivi successive al

<sup>3</sup> Cfr., al riguardo, G. Ferranti, "Una Pex più ordinata sui requisiti di possesso", in *Il Sole* 24 ore del 30 agosto 2007, pag. 28.

<sup>4</sup> Nella circolare richiamata nella nota precedente.

<sup>5</sup> Si ricorda che ai "costi specificamente inerenti al realizzo" delle partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 87 fa esplicito riferimento l'art. 64, comma 1, del TUIR, al fine di stabilirne, per i soggetti IRPEF, la indeducibilità nella misura del 60 per cento.

<sup>6</sup> Paragrafo 8.1.2.

<sup>7</sup> In tal senso si è pronunciata anche l'Assonime nella circolare 7 ottobre 2005, n. 54, nota 9, nella quale si afferma che la parziale esenzione delle plusvalenze dovrebbe comportare una "corrispondente" indeducibilità degli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione.

<sup>8</sup> Nel paragrafo 2.2.4. della circolare n. 13 del 2006.

<sup>9</sup> Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, risposta 7.8.

<sup>10</sup> Paragrafo 8.

<sup>11</sup> Cfr. Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1998, n. 1117.

<sup>12</sup> Nella circolare n. 13 del 2006, paragrafo 2.2.2.

momento del realizzo della plusvalenza, avvenuto precedentemente alla decorrenza delle modifiche normative in esame, secondo il condivisibile parere dell'Assonime le sopravvenienze attive o passive dovrebbero restare assoggettate alla medesima disciplina che ha regolato il concorso alla formazione del reddito delle componenti che esse vanno a rettificare. Quindi le nuove regole non dovrebbero applicarsi alle sopravvenienze sorte successivamente all'entrata in vigore delle regole stesse ma riferite a cessioni di partecipazioni effettuate anteriormente.

### Il nuovo regime transitorio

Nel D.d.l. Finanziaria per il 2008 è stato, altresì, precisato che resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate "dalla predetta data" (cioè, si ritiene, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) "fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004". Si tratta, in pratica, di una norma che introduce una "riedizione" della disposizione transitoria contenuta nell'art. all'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 344 del 2003, che aveva stabilito che l'esenzione non si applica alle plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente. Come chiarito nella circolare n. 36/E del 2004<sup>13</sup>, in base al precedente regime transitorio restavano esenti le plusvalenze relative a partecipazioni non svalutate nel biennio 2002-2003 ovvero svalutate prima di tale periodo o derivanti da cessioni realizzate a partire dal terzo periodo d'imposta di applicazione della riforma, cioè dal 2006 (anche se vi sono state svalutazioni nel "biennio" ante-riforma). Una disciplina speculare era, naturalmente, applicabile alle minusvalenze realizzate entro il 2005. Adesso, invece, in base alla nuova disposizione transitoria che si intende introdurre, l'esenzione resterà applicabile nella precedente misura dell'84 per cento (anziché del 95%) senza alcun limite di tempo e fino a concorrenza di tutte le svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004, comprese, quindi, quelle effettuate anteriormente al 2002.

### Le proposte della Commissione Biasco non accolte dal legislatore

La Commissione Biasco ha prospettato, nella propria relazione finale, una serie di ulteriori modifiche alla disciplina della Pex, che non sono state ancora accolte<sup>14</sup>. Si tratta, in particolare:

- della introduzione, per le partecipazioni prive dei requisiti per l'esenzione, o di un

regime di indeducibilità delle minusvalenze (con assoggettamento parziale ad imposizione delle eventuali plusvalenze) o di un regime in base al quale le relative plusvalenze e minusvalenze sono compensabili soltanto tra di loro, in analogia a quanto attualmente stabilito per l'assoggettamento ad imposizione delle plusvalenze e minusvalenze che concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti IRPEF quali redditi diversi;

- dell'eliminazione dei disallineamenti e delle asistematicità che caratterizzano l'applicazione del requisito del periodo minimo di possesso, prevedendo una durata uniforme dello stesso per la disciplina delle plusvalenze e per quella delle minusvalenze.

La Commissione ha, altresì, formulato proposte in merito:

- alla normativa riguardante le società "esterovestite", introdotta anche al fine di contrastare le operazioni di realizzo all'estero di plusvalenze esenti;
- ai rapporti tra la Pex e il regime di neutralità dei trasferimenti di partecipazioni nell'ambito del consolidato;
- all'estensione del regime fiscale delle azioni alle quote di investimento in OICVM sottoscritte dalle società, in modo da renderle possibile l'applicazione della Pex, sia nel caso di distribuzione di proventi sia in quello di cessione;
- all'applicazione della norma antielusiva generale ai differenziali negativi di natura finanziaria che emergono a seguito di operazioni di pronti contro termine e prestito titoli su azioni nonché ai contratti derivati (quali quelli di total return swap, speculativi e di copertura relativi anche a partecipazioni prive dei requisiti per fruire della Pex).

### Le questioni ancora aperte in merito al requisito del periodo minimo di possesso

La Commissione Biasco ha ritenuto di confermare la necessità che, accanto al requisito dell'iscrizione in bilancio, sia richiesta la sussistenza di quello del periodo minimo di possesso. Nella relazione finale<sup>15</sup> la Commissione ha precisato di "aver discusso a lungo circa l'opportunità di far riferimento, piuttosto che al periodo di possesso, a una soglia minima di partecipazione (lasciando opzionale l'iscrizione nelle immobilizzazioni sotto tale soglia e chiudendo i varchi elusivi). Tuttavia, le rigidità che ciò avrebbe comportato, soprattutto per gli intermediari finanziari autorizzati a costituire un magazzino di partecipazioni per negoziazione, ha sconsigliato la Commissione dal procedere in questa direzione. Gioca a favore dell'*holding period* anche il fatto di essere un criterio già previsto nell'attuale normativa (e previsto, spesso anche in altri Stati membri, assieme, a seconda dei casi, al criterio

della partecipazione o dell'iscrizione in bilancio)". Molto opportunamente la Commissione Biasco ha anche precisato che il requisito del periodo di possesso "dovrebbe essere unico". Si ritiene che con tale, sia pure sintetica, affermazione la Commissione abbia inteso raccomandare l'eliminazione dei disallineamenti e delle asistematicità oggi esistenti, probabilmente prevedendo un *holding period* di 18 mesi per la disciplina delle plusvalenze e per quella delle minusvalenze. Si ricorda che dopo le modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 203 del 2005, convertito dalla L. n. 248 dello stesso anno, ai fini dell'esenzione occorre l'ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del "diciottesimo" (e non più del "dodicesimo", come originariamente previsto) mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. L'Agenzia delle Entrate<sup>16</sup> aveva, al riguardo, precisato che si possono verificare i seguenti regimi fiscali per le partecipazioni aventi gli altri requisiti per l'esenzione, a seconda che le partecipazioni siano possedute:

- da meno di 12 mesi interi: plusvalenze imponibili al 100 per cento e minusvalenze interamente deducibili;
- da più di 12 mesi interi ma da meno di 18 mesi interi: plusvalenze imponibili al 100 per cento e minusvalenze interamente indeducibili;
- da più di 18 mesi interi: plusvalenze esenti all'84 per cento (per il 2007) e minusvalenze indeducibili al 100 per cento.

Per effetto delle illustrate modifiche normative si è, quindi, creato un disallineamento tra il regime delle plusvalenze e quello delle minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni "esenti", che non era previsto dalla legge di delega. In conseguenza di tale disallineamento, qualora una partecipazione societaria in possesso dei requisiti per l'esenzione sia stata acquistata nel periodo intercorrente tra il "dodicesimo" e il "diciottesimo" mese anteriore a quello della cessione:

- se è realizzata una plusvalenza alla stessa non spetterà l'esenzione, non essendo trascorso il periodo di "diciotto mesi";
  - se, invece, è realizzata una minusvalenza, la stessa risulterà indeducibile, essendo già trascorso il periodo di "dodici mesi".
- Risulta evidente la asistematicità di tale impostazione, che appare ispirata esclusivamente dalla finalità di reperire maggiori entrate. Al riguardo l'Assonime<sup>17</sup> aveva rilevato che in questo modo le partecipazioni in parola "vengono a ricevere un trattamento peggiore anche delle partecipazioni per le quali, in ipotesi, non sussistano gli altri requisiti per fruire della *participation exemption*. Non c'è dubbio, ad esempio, che, a prescindere dalla durata di possesso,

<sup>13</sup> Paragrafo 7.1.

<sup>14</sup> Si veda, per un esame completo delle proposte formulate dalla Commissione Biasco in materia di Pex, G. Ferranti, "Le proposte della commissione Biasco per la riforma della Pex", in Corr. Trib. n. 33/2007, pag. 2467; id., "Le proposte di modifica della commissione Biasco ai requisiti per la Pex", ivi n. 35/2007, pag. 2820, e "Il coordinamento della Pex con la disciplina antielusiva proposto dalla Commissione Biasco", ivi n. 36/2007, pag. 2905.

<sup>15</sup> Consultabile sul sito della Commissione stessa ([www.finanze.gov.it/commissioneires/](http://www.finanze.gov.it/commissioneires/)).

<sup>16</sup> Nella circolare n. 10/E del 2006, paragrafo 8.

la cessione di partecipazioni iscritte *ab origine* nell'attivo circolante ovvero relative a società immobiliari può generare, da un lato, componenti positivi (plusvalenze) suscettibili di imposizione, ma, dall'altro, anche componenti negativi (minusvalenze) idonei ad avere pieno riconoscimento fiscale". Sempre a parere della detta Associazione la menzionata asimmetria di trattamento può sollevare anche delicati problemi di carattere applicativo nel caso, ad esempio, che si effettui la cessione, anche in un'unica transazione e verso un unico acquirente, di partecipazioni della medesima categoria ma aventi valori fiscali divergenti (in quanto acquisite in epoca diversa). In tale ipotesi potrebbero prodursi risultati reddituali differenti ed anche, eventualmente, di segno opposto per le varie partecipazioni cedute. L'Assonime si chiede, pertanto, "se il diverso trattamento a cui sono sottoposte ai fini fiscali le plus e le minusvalenze, renda o meno necessario segmentare l'unitario risultato economico dell'operazione". Nella circolare n. 10/E del 2006 l'Agenzia ha, peraltro, evidenziato che tale diversità di rilevanza fiscale, tra plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni, sussiste anche nei riguardi delle imprese soggette all'IRPEF, con la conseguenza che si possono avere, a fronte della cessione di partecipazioni detenute, ad esempio, da 15 mesi plusvalenze interamente imponibili o minusvalenze indeducibili nella misura del 60 per cento. Appare, quindi, pienamente condivisibile la proposta formulata dalla Commissione Biasco, che si auspica possa essere recepita in sede di conversione del D.d.l. Finanziaria per il 2008.

### Il problema dell'individuazione delle partecipazioni "immobilizzate" da parte dei soggetti IAS

Per quanto concerne i soggetti che adottano i principi internazionali, l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 ha stabilito che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUIR, "si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonché gli strumenti finanziari detenuti fino a scadenza e quelli disponibili per la vendita". La disposizione tiene conto della classificazione contenuta nello IAS 39, secondo la quale gli strumenti finanziari, nella accezione dei principi contabili internazionali, si distinguono in:

- attività o passività finanziarie possedute per essere negoziate;
- investimenti posseduti fino a scadenza;
- finanziamenti e crediti originati dall'impresa;

- attività finanziarie disponibili per la vendita.

In base ai principi contabili internazionali è, quindi, superata la tradizionale distinzione tra attivo circolante e immobilizzazioni, in quanto è possibile classificare le voci anche sulla base della loro liquidità, qualora ciò porti ad una rappresentazione più attendibile e significativa. L'ABI<sup>18</sup> ha, a tale riguardo, osservato che, poiché con riferimento agli strumenti finanziari classificati nella categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita<sup>19</sup>, il legislatore del *decreto IAS* ha assunto una posizione indipendente da ogni valutazione circa la sussistenza o meno di un legame durevole al patrimonio aziendale e ne ha stabilito, ai fini fiscali, l'inserimento comunque nelle immobilizzazioni, si pone la questione se, per le categorie non contemplate nel predetto art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 2005, debba necessariamente trovare ingresso il regime fiscale previsto per gli strumenti finanziari non immobilizzati, o se ad esse sia comunque applicabile il principio generale contenuto nell'art. 85, comma 3, del TUIR, in base al quale si considerano immobilizzazioni finanziarie quelle iscritte come tali in bilancio. Il problema si pone, in particolare, per i titoli per i quali sia stata esercitata la *Fair Value Option* e per quelli classificati tra i *loans and receivable*<sup>20</sup>, in quanto si tratta di categorie in cui gli strumenti finanziari sono allocati sulla base di criteri diversi rispetto a quello dell'essere legati durevolmente all'economia dell'impresa. A parere dell'ABI l'interpretazione restrittiva, che porterebbe a ritenere l'elencazione dell'art. 11, comma 2, una elencazione tassativa, così da escludere tali titoli dall'ambito delle "immobilizzazioni finanziarie", a prescindere dalle caratteristiche di permanenza nel patrimonio aziendale, "sarebbe, evidentemente, non coerente con le motivazioni che hanno indotto il legislatore fiscale a differenziare il trattamento fiscale tra le due categorie proprio in funzione delle predette caratteristiche. Inoltre, in palese 'violazione' del principio di neutralità enunciato nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 38 del 2005, sarebbe introdotta una ingiustificata discriminazione tra soggetti che adottano i principi contabili nazionali, e per i quali il concetto di immobilizzazioni finanziarie coincide con le indicazioni in bilancio, e i soggetti IAS, per i quali, invece, vi sarebbe una qualificazione *ex lege* di 'immobilizzazioni'. Per questi ultimi, la qualificazione fiscale obbligatoria avrebbe la conseguenza di escludere per legge

dall'immobilizzato anche ciò che avrebbe, invece, pieno titolo ad essere considerato tale (si veda, ad esempio, l'ipotesi dei titoli classificati tra i *loans and receivables*". Peraltro, poiché gli strumenti finanziari, destinati a rimanere durevolmente nel patrimonio aziendale, potrebbero essere collocati in uno dei quattro "portafogli" già evidenziati, sempre secondo la menzionata Associazione, la norma fiscale, se intesa in senso restrittivo, costringerebbe a considerarne solo due e in questo modo costituirebbe una pesante ingerenza nella gestione imprenditoriale. L'ABI ritiene, quindi, che gli strumenti finanziari non classificati nelle categorie previste all'art. 11, comma 2, e indicati nella nota integrativa del bilancio come strumenti finanziari detenuti durevolmente, "debbono essere considerati ai fini fiscali immobilizzazioni finanziarie in virtù dei principi generali contenuti nell'art. 85, comma 3, del TUIR. In questo modo, il sistema fiscale sarebbe ricondotto alla dichiarata neutralità auspicata dal legislatore tra soggetti IAS e soggetti non IAS. Infatti, mentre per i soggetti non IAS la qualificazione di immobilizzazione dipenderebbe soltanto da una scelta imprenditoriale, per i soggetti IAS la presunzione legislativa sarebbe completata da una scelta imprenditoriale volta ad integrare la presunzione che, come già osservato, tiene conto solo parzialmente del mutato scenario di rappresentazione di bilancio". Anche l'Assonime<sup>21</sup> ha auspicato l'intervento di opportuni chiarimenti, anche attraverso un apposito intervento normativo, con particolare riguardo alle partecipazioni:

- in *joint venture*, non ricondotte espressamente, dalla citata norma dell'art. 11, comma 2, nell'ambito degli strumenti qualificabili come "immobilizzazioni finanziarie". Secondo la menzionata Associazione la questione è superabile in via interpretativa, posto che tali partecipazioni danno luogo ad una forma di controllo, sia pure "congiunto", della partecipata;
- che pur qualificandosi "di controllo" o "di collegamento" siano state acquisite per la successiva rivendita. La stessa Assonime aveva in precedenza osservato<sup>22</sup> che anche tali partecipazioni - di norma iscrivibili al costo in base agli IAS nn. 27 e 28 - dovevano essere classificate tra quelle di trading e valutate al fair value in base allo IAS n. 39<sup>23</sup> e che sarebbe stato, quindi, logico ritenere che, al pari delle altre partecipazioni collocate in questo comparto, anch'esse non dovessero rientrare nella categoria

<sup>17</sup> Nella circolare n. 13 del 21 aprile 2006, paragrafo 2.1.

<sup>18</sup> Nella circolare 21 febbraio 2006, n. 3, paragrafo B.2.1.4.3.

<sup>19</sup> *Available For Sale*, nella quale confluiscono titoli che per loro natura non sono destinati ad essere negoziati direttamente nel breve, ma che ben possono esserlo qualora si verifichino condizioni favorevoli piuttosto che permanere più durevolmente nel patrimonio aziendale.

<sup>20</sup> Si tratta, in particolare, di titoli obbligazionari non quotati.

<sup>21</sup> Nella circolare n. 13 del 2006, nota 21.

<sup>22</sup> Nella circolare n. 38 del 2005.

<sup>23</sup> Secondo quanto previsto nei paragrafi 16 e 39 dello IAS 27. La stessa Assonime ha, inoltre, ricordato che il regime contabile di tali partecipazioni previsto dai principi internazionali è stato parzialmente innovato dall'IFRS n. 5, con effetto sui bilanci che si chiudono a partire dal 31 dicembre 2005. In particolare, tale principio, modificando, tra l'altro, lo IAS n. 27, ha stabilito che le partecipazioni in esame - cioè quelle "di controllo" o "di collegamento" acquisite per la successiva rivendita - debbono essere bensì classificate in bilancio separatamente rispetto alle altre, ma non più tra quelle valutate al "*Fair value* rilevato a conto economico", in quanto lo stesso IFRS n. 5 ne prevede la collocazione tra le "Attività non correnti possedute per la vendita", valutate al minore tra il valore contabile - in questo caso, il costo - e il *fair value*.

delle "immobilizzazioni finanziarie" ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption*, in analogia con le imprese che adottano i principi contabili interni (secondo cui le partecipazioni di controllo e di collegamento possono essere ab origine iscritte nelle attività correnti);

- non di *trading* che, tuttavia, vengono inserite fra le attività valutate al *fair value* da conto economico non per motivi funzionali ma, più semplicemente, a seguito di una scelta che lo IAS n. 39, a certe condizioni, consente di effettuare (cosiddetto "*fair value option*"). Il citato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38, in effetti, non considera tale peculiare categoria di partecipazioni, "probabilmente, perché all'epoca della sua introduzione questo aspetto della *fair value option* era ancora oggetto di evoluzione nell'ambito del

citato IAS n. 39". Appare condivisibile il parere dell'Assonime secondo il quale sarebbe opportuno che anche queste partecipazioni potessero considerarsi "immobilizzazioni finanziarie" ai fini fiscali e, quindi, essere ammesse al regime di *participation exemption*.

Al riguardo la Commissione Biasco, pur consapevole che "la scelta di mantenere il requisito della iscrizione tra le immobilizzazioni potrebbe risultare indebolita o addirittura inefficace per la mancanza di una corrispondente rappresentazione contabile nella nuova classificazione Ias", ha ritenuto, al di là della diversa configurazione, di condividere "la fiducia che il legislatore ha posto nella stessa volontà di investimento espressa dall'impresa (con l'iscrizione apposita, che esclude la commercializzazione), che già ispirava

le immobilizzazioni finanziarie ed il relativo riconoscimento fiscale. Coerente è quindi la condivisibile scelta di considerare, ai fini fiscali, come immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e collegamento e quelle che l'impresa stessa considera come investimento. Ciò produce due virtuosi effetti: il primo, di permettere che permanga l'attuale criterio; il secondo, che vengano considerate fiscalmente omogenee scelte che possono essere contabilmente diverse, a seconda che le imprese siano o meno obbligate ad adottare gli Ias".

Sarebbe, comunque, opportuno che, in sede di approvazione del D.d.l. in esame, le questioni sopra rappresentate possano trovare un chiarimento di carattere normativo, unitamente alle altre problematiche affrontate dalla stessa Commissione Biasco.

## GLI ACCONTI IRES 2007

DI FRANCESCO ROSSI RAGAZZI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l'anno solare, come ben noto, il prossimo 30 novembre 2007 scade il termine per il versamento dell'acconto IRES 2007, la cui misura (pari al 60% dell'imposta dovuta per il periodo di imposta 2006<sup>(1)</sup>) non è variata rispetto allo scorso anno, ma in ogni caso le novità non mancano per effetto delle numerose modifiche normative che si sono succedute nel tempo. Resta, peraltro, ferma l'esclusione dall'obbligo dell'acconto per i soggetti che:

- nel modello UNICO 2007, hanno dichiarato una perdita fiscale
- si sono costituiti nel corso del 2007
- prevedono di dichiarare una perdita relativa al periodo di imposta in corso
- hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta 2006 non utilizzato in compensazione, pari o superiore all'acconto dovuto
- i soggetti falliti.

Nulla è cambiato in ordine alla possibilità di calcolare l'acconto (in misura inferiore) con il metodo previsionale, senza dunque avere riguardo all'imposta dovuta per il periodo di imposta precedente, che (per il periodo di imposta 2006) è quella indicata:

- nel rigo IQ104 del modello UNICO 2007 - SC
- nel rigo IQ90 [http://eutekne.it/Eutekne.it/SchedeAggiornamento/Testo\\_Detail.asp?ID=106224](http://eutekne.it/Eutekne.it/SchedeAggiornamento/Testo_Detail.asp?ID=106224) - ftn36 del modello UNICO 2007 - ENC.

Con riguardo allo **scorporo delle aree** il D.L. n. 118 del 3 agosto 2007 è intervenuto in ordine alla rilevanza degli ammortamenti dedotti nei precedenti periodi di imposta

introducendo una disciplina meno penalizzante per il contribuente rispetto a quanto originariamente previsto dal D.L. n. 223/2006 (c. d. "manovra Prodi/ Bersani"), secondo cui l'intero ammontare del fondo di ammortamento - e delle quote capitale dei canoni di *leasing* - dedotti nei precedenti periodi di imposta erano da riferirsi (interamente) al fabbricato e non (anche) al terreno. Ora, invece, gli ammortamenti progressivi vanno rapportati in misura proporzionale sia al terreno che al fabbricato e per di più con effetto retroattivo, vale a dire anche per il periodo di imposta 2006.

"Potrebbe, quindi, accadere che il versamento a suo tempo effettuato a saldo delle imposte dovute per il 2006 risulti superiore all'imposta risultante dalla liquidazione della dichiarazione con la conseguente emersione di un credito utilizzabile nei modi ordinari" e "tale credito dovrebbe poter essere fatto valere già in sede di versamento dell'acconto di novembre..."<sup>(2)</sup>. Peraltro, il D.L. n. 118/2007 non è stato convertito in legge (essendo il relativo termine scaduto lo scorso 2 ottobre), ma nel disegno di "Legge Finanziaria 2008" risulta essere stata reintrodotta la stessa previsione normativa.

Ancorché, dunque, per avere la certezza di ciò occorra attendere l'approvazione definitiva del disegno di legge, è opinione comune che di tale disposizione (più favorevole) ci si possa ben avvalere già in sede di calcolo dell'acconto di novembre 2007. Con riguardo agli **autoveicoli** la recente evoluzione normativa in materia di deducibilità dei relativi costi rende la questione particolarmente complessa e così anche il relativo impatto ai

fini del calcolo dell'acconto IRES. Ed infatti, dopo l'emanazione del D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella L. n. 286/2007 i limiti di deducibilità dei costi delle autovetture possono essere così riassunti<sup>(3)</sup>:

- riconoscimento della deducibilità piena dei costi relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
- pari riconoscimento in misura piena dei costi dei mezzi adibiti a trasporto pubblico
- deducibilità limitata, nella misura dell'80 per cento, dei costi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori) utilizzati nell'esercizio di attività di agenzia e di rappresentanza di commercio
- deducibilità, nella misura del 25 per cento, dei costi relativi ai medesimi veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
- deducibilità dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti in misura corrispondente a quella che costituisce per essi retribuzione in natura ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.

- completa indeducibilità dei costi per tutti gli altri veicoli aziendali adibiti ad usi diversi da quelli sopraelencati.

Peraltro, lo stesso D.L. n. 262/2006 (cfr. art. 2, comma 72) ha espressamente previsto la possibilità di continuare ad applicare le disposizioni vigenti ante D.L. n. 262/2006 ai fini dei versamenti degli acconti delle imposte sul reddito (e dell'IRAP) e tale disposizione si giustifica con il fatto che, già all'epoca dell'emanazione del D.L. n. 262 medesimo, era prevedibile che all'esito favorevole della richiesta di autorizzazione UE alla

(1) Il versamento della prima rata, nella misura del 40%, andava effettuato entro il termine di scadenza del saldo relativo alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2006.

(2) Così, la circolare Assonime n. 56/2007.

(3) Cfr. la citata circolare Assonime n. 56/2007.

riproposizione di limiti di detraibilità dell'IVA sulle auto - poi verificatosi nel giugno 2007 - sarebbe nuovamente mutata la disciplina della deduzione dei costi auto.

Con l'emanazione del D.L. n. 81 del 2 luglio 2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 127 del 3 agosto 2007, il legislatore è nuovamente intervenuto (cfr. art. 15 bis commi da 7 a 9) sulla materia e le modifiche (che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007) sono così riassumibili (\*):

- deducibilità piena dei costi relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa
- deducibilità, parimenti, in misura piena dei costi dei mezzi adibiti a trasporto pubblico
- deducibilità nella misura dell'80 per cento dei costi relativi ai veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio
- deducibilità nella misura del 40 per cento dei costi relativi ai veicoli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni
- deducibilità nella misura del 40 per cento dei costi relativi ai veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa
- deducibilità nella misura del 90 per cento dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell'anno.

Anche se è innegabile che in tema di deducibilità dei costi auto per effetto delle citate norme vi sia un "intreccio" di disposizioni che non è agevole coordinare, a me sembra che possa ragionevolmente affermarsi che:

- dal reddito imponibile 2007, sarà possibile dedurre (con una "variazione in diminuzione" in sede di Unico) la maggior deduzione 2006 conseguente all'applicazione delle disposizioni di maggior favore del D.L. n. 81/2007 (cfr. art. 15 bis, comma 9) rispetto a quelle di cui al D.L. n. 262/2006: è, poi, fondato ritenere che da un punto di vista contabile debba essere rilevata una sopravvenienza attiva (tassata) per le minori imposte sul 2006, ancorché, in concreto il tutto si traduce in un minor saldo 2007
- di tali minori imposte si potrà tener conto anche ai fini del calcolo della seconda rata di acconto 2007. In altri termini, a mio avviso, occorre ricalcolare l'imposta 2006, rappresentante il parametro di calcolo degli acconti, portando in detrazione quelle che saranno le minori imposte 2007.

Per le **spese di telefonia** (fissa e mobile) occorre, peraltro, richiamare l'attenzione in ordine alla circostanza che, ai fini della determinazione dell'acconto IRES, si rende necessario assumere quale imposta relativa al periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto del nuovo limite di deducibilità stabilito nella misura dell'80%, per:

- i costi dei servizi telefonici
- i costi relativi a beni (materiali ed imma-

riali, ivi compreso il *software*) utilizzati per la connessione telefonica.

Il che significa, con estrema concretezza, che si rende necessario rideterminare l'imposta dovuta per il 2006 come se i nuovi limiti di deducibilità fossero già stati operanti.

Con riguardo alle c. d. **operazioni straordinarie** effettuate nel corso del periodo di imposta 2007 si rendono opportune talune considerazioni. Nelle **operazioni di conferimento** la questione è semplice in quanto *"non opera alcuna trasposizione soggettiva"* (\*) e, conseguentemente, sia la società conferente che la società conferitaria mantengono il loro "riferimento storico". Nelle **operazioni di fusione e di scissione** occorre chiarire:

- in primo luogo, quale è il soggetto tenuto al versamento dell'acconto
- in secondo luogo, i corretti criteri di determinazione della base di calcolo.

E per le operazioni effettuate con efficacia retroattiva occorre poi porre attenzione alla circostanza che se il termine per il versamento dell'acconto scade prima del perfezionamento della fusione o della scissione (\*\*) il versamento deve essere comunque effettuato dalla società fusa, incorporata o scissa, fermo restando che l'acconto ben potrà essere scomputato dal soggetto "finale". Se per contro il termine per il versamento dell'acconto scade dopo il perfezionamento della fusione o della scissione, il versamento medesimo deve essere effettuato dal soggetto "finale", il quale deve tenere conto anche dell'imposta relativa al soggetto estinto nel caso di fusione o della società scissa nel caso di scissione, per quanto attiene il periodo antecedente a quello in cui l'operazione (di fusione o di scissione) si è perfezionata. Al riguardo è anche opportuno ricordare le modifiche che sono intervenute per effetto del D.L. n. 223/2006 in ordine all'utilizzo delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione e di scissione. Prima di tale provvedimento, dando efficacia retroattiva ad una operazione di fusione o di scissione (totale) (?) era sempre possibile "compensare" risultati positivi (o negativi) di periodo della società incorporante con risultati negativi (o positivi) di periodo della società incorporata ovvero "compensare" risultati positivi (o negativi) di periodo delle società beneficiarie con risultati negativi (o positivi) di periodo della società scissa. E ciò si prestava a possibili abusi, in quanto - nella specie - non si rendevano applicabili le limitazioni previste dall'art. 172, comma 7 del T.U.I.R. ai fini del "riporto a nuovo delle perdite pregresse" *post* fusione e *post* scissione (\*\*), che è altra cosa. In ragione di ciò, la nuova normativa ha previsto che anche per le operazioni di fusione (ovvero di scissione) con efficacia retroattiva la perdita di periodo non è automaticamente rilevante, in quanto (anche) alle perdite di periodo si rendono - innovativamente - applicabili le stesse limitazioni previste per il "riporto a nuovo delle perdite pregresse". In altri termini, in caso di

retrodatazione degli effetti fiscali, tutte le società partecipanti ad una operazione di fusione (ovvero ad una operazione di scissione) compresa la società incorporante, devono determinare un proprio "risultato di periodo", relativo all'intervallo temporale che intercorre:

- tra l'inizio del periodo d'imposta
- e la data di efficacia giuridica della fusione (o della scissione).

E l'eventuale perdita è così soggetta, unitamente alle perdite fiscali pregresse, alle disposizioni di cui all'art. 172, comma 7 del T.U.I.R.. Prima di tali modifiche, la società incorporante (o le società beneficiarie) determinavano alla fine del periodo di imposta un risultato complessivo in cui confluivano sia le operazioni svolte dalla società incorporante medesima (o società beneficiarie) sia quelle svolte dalla società incorporata (o società scissa). E non occorre individuare alcun "risultato di periodo" dal momento che non si originavano autonomi periodi d'imposta, ma un unico periodo d'imposta e conseguentemente un unico risultato in capo alla società incorporante (o società beneficiarie). E' di immediata intuizione che il nuovo regime comporta un notevole aggravio in termini di adempimenti e di procedure contabili, mentre la "retrodatazione degli effetti" rispondeva - anche e soprattutto - ad esigenze di semplificazione contabile. Per effetto di tali modifiche, in buona sostanza, nel caso di fusioni e di scissioni con effetto retroattivo anche le "perdite fiscali di periodo" delle società partecipanti a tali operazioni assumeranno rilievo ai fini della determinazione del reddito della società incorporante (o delle società beneficiarie), al pari delle perdite fiscali pregresse:

- nei limiti dell'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile (senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa)

- e a condizione che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione (o la scissione) è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Con riguardo alla possibilità di ricorrere al metodo previsionale, ove risulti più conveniente, ai fini della determinazione dell'acconto si rende opportuno ricordare anche il c.d. "**premio alle concentrazioni aziendali**" introdotto dalla L. n. 296/2006 per le fusioni, le scissioni e i conferimenti effettuati nel 2007 e 2008 che danno origine a soggetti art. 73, comma 1 del T.U.I.R. (residenti

(\*) Cfr. la citata circolare Assonime n. 56/2007.

(\*\*) Cfr. la circolare n. 9 (§ 7) del 21 marzo 80.

(\*) Cfr. la circolare n. 263/E del 12 novembre 1998.

(?) In virtù dell'art. 173, comma 11, del T.U.I.R. ".....la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell' articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo".

(\*\*) Come ben noto, gli stessi limiti previsti per le operazioni di fusione ai fini del "riporto a nuovo delle perdite pregresse" si applicano anche alle operazioni di scissione in virtù dell'espresso rinvio all'art. 172, comma 7, del T.U.I.R., effettuato dall'art. 173, comma 10, del T.U.I.R..

nel territorio dello Stato), *in primis*:

- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata
- società cooperative
- società di mutua assicurazione.

Per le **operazioni di fusioni e di scissione** viene riconosciuto il disavanzo da concambio nel limite massimo di euro 5.000.000 (\*) imputato nel bilancio della società incorporante o società beneficiaria a:

- avviamento
- beni materiali
- beni immateriali.

Per le **operazioni di conferimento** vengono riconosciuti i maggiori valori iscritti dalla società conferitaria nel limite massimo di euro 5.000.000 - parimenti - imputati in bilancio a:

- avviamento
- beni materiali
- beni immateriali.

In termini economici, il beneficio fiscale massimo di cui si può usufruire è, dunque, pari a € 1.862.500: € 5.000.000 x 37,25% (IRES + IRAP) nel 2007 (10). In termini finanziari, il risparmio di imposta è fortemente influenzato dai coefficienti fiscali di ammortamento che ne determinano una ripartizione temporale differente a seconda del tipo dei beni ai quali i plusvalori vengono allocati (ed al riguardo assume particolare rilievo la circostanza che l'avviamento è fiscalmente deducibile in un periodo non inferiore a 18 anni). Occorre poi che le imprese siano operative da almeno 2 anni e che risultino soddisfatte le seguenti condizioni "negative", vale a dire le imprese non

devono:

- appartenere al medesimo gruppo societario
- essere controllate dal medesimo soggetto (11)
- essere legate da rapporti di partecipazione (ponendo attenzione alla circostanza che rileva qualsiasi rapporto di partecipazione, anche in quote minime!).

Il "premio alle concentrazioni aziendali" non si applica, dunque a:

- fusione da parte di una società che sia socia della società incorporanda
- scissione in una "Newco" (a meno che non vi siano più società che si scindono)
- conferimento in una "Newco" (a meno che non vi siano più soggetti conferenti).

A ciò si aggiunga la necessità di presentare un'istanza in via preventiva ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212/2000 al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

E si aggiunga ulteriormente che si decade dal beneficio fiscale se nei primi quattro periodi di imposta (dopo la aggregazione) la società incorporante, beneficiaria o conferitaria:

- effettua operazioni straordinarie
  - ovvero cede i beni iscritti o rivalutati.
- Ai fini dell'acconto è opportuno precisare al riguardo che utilizzando il metodo previsionale:

- nelle operazioni di fusione e di scissione, il soggetto risultante dall'operazione (incorporante, risultante o beneficiaria) può usufruire del maggior valore fiscale riconosciuto ai beni sui quali è stato allocato il disavanzo da concambio, e quindi dei maggiori ammortamenti per abbattere il reddito imponibile
- nelle operazioni di conferimento ex art. 176 T.U.I.R., entrambe le società - sia la

conferente che la conferitaria - possono averne convenienza: in particolare, la società conferitaria può da subito considerare i maggiori ammortamenti derivanti dal riconoscimento del valore fiscale più elevato dell'azienda o del ramo di azienda ricevuto in conferimento.

Per le **operazioni di trasformazione**, non vi sono problemi particolari qualora la trasformazione sia stata posta in essere da società che mantengono la medesima soggettività passiva ai fini IRPEF (società di persone) o IRES (società di capitali). Per contro, qualora si tratti di una trasformazione c. d. progressiva (da società di persone in società di capitali) o regressiva (da società di capitali in società di persone) la società nella quale ci si è trasformati non ha alcun obbligo di versamento dell'acconto poiché manca il "riferimento storico" ai fini del relativo calcolo. In ipotesi di **liquidazione**, il liquidatore non ha alcun obbligo di versamento dell'acconto a meno che non si tratti di "esercizio provvisorio". Per completezza si ricorda che:

- in ipotesi di mancato o insufficiente versamento dell'acconto si applica la soprattassa nella misura del 30% dell'importo non versato o versato in ritardo oltre all'interesse annuo nella misura del 2,75%
- nel caso di c. d. ravvedimento operoso si ha:
  - la riduzione della soprattassa ad un ottavo del minimo (3,75%) se il versamento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza
  - la riduzione della soprattassa ad un quinto del minimo (6%), se il versamento viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2007.

(\*) L'Agenzia delle Entrate non ha perso l'occasione di precisare nella circ. n. 16/2007 che tale limite deve intendersi riferito anche a più operazioni effettuate nel biennio!

(10) Il disegno di "Legge Finanziaria 2008", come ben noto, prevede che a partire dal prossimo periodo di imposta l'IRES si applichi nella misura ridotta dal 33% al 27,5%, ma ... con un notevole ampliamento della base imponibile!

(11) A tal fine rileva anche il "controllo di fatto" ed il controllo indiretto "assicurato dalla medesima persona fisica ovvero da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado ai sensi dell'articolo 5, co. 5 del Tuir" (Circ. n. 16/2007).

## DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001: ORGANISMO DI VIGILANZA (1ª PARTE)

DI ANDREA PASCERINI - AVVOCATO

D'ATTUALITÀ

PREMESSA

L'**Organismo di Vigilanza** (OdV) costituisce, dopo il **modello di organizzazione**, il secondo pilastro del decreto legislativo n. 231/2001: una sua carenza, strutturale ed operativa, pone nel nulla anche il migliore modello organizzativo.

Infatti l'art. 6 comma 1 lettera b), prevede, quale elemento - insieme ad altri - perché l'ente vada esente da responsabilità, "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Null'altro, in sostanza, il dato normativo dice sull'Organismo di Vigilanza.

Ne consegue che è stata la giurisprudenza (particolarmente incisiva sul punto), non-

ché la prassi, a fissare i criteri di composizione, di funzionamento e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

### Un inquadramento generale sintetico prima di passare ad alcuni aspetti pratici

L'Organismo di Vigilanza viene definito come "organo" dell'Ente: cioè è organicamente inserito nella struttura societaria pur potendo, oggi pacificamente, essere composto da soggetti esterni e l'ambito della sua operatività si estrinseca esclusivamente in funzione di quanto previsto dal decreto n. 231.

I suoi **compiti**:

- vigilare sull'effettività del modello (ovvero sulla coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal modello);

- verificare l'adeguatezza del modello (ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti);

- accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;

- aggiornare, ove necessario in seguito a mutamenti organizzativi o normativi, il modello, presentando proposte di adeguamento e verificandone, successivamente, l'attuazione e l'effettiva adeguatezza.

I suoi requisiti - per garantire una effettiva **autonomia**, così come previsto dal decreto n. 231 - sono:

- indipendenza (riferisce solo al CdA, di cui comunque deve essere il controllore per ciò che attiene a quanto previsto dal decreto n. 231);

- professionalità (vi devono confluire soggetti in grado di svolgere i compiti previ-



sti in base alle loro specifiche conoscenze: è questo un punto che riprenderemo in seguito);

- continuità di azione (deve essere in grado di operare, per composizione e tempo, in modo tale da poter esercitare un effettivo controllo sul modello).

In pratica:

- deve essere in grado di controllare non solo i dipendenti, ma anche i direttori e gli amministratori dell'ente;

- deve avere libero accesso a tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo;

- deve potersi avvalere dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni;

- deve essere dotato di adeguate risorse finanziarie (deve cioè avere a disposizione un budget per la sua operatività).

Inoltre:

- la collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza deve garantirne l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente;

- non devono essere attribuiti all'Organismo di Vigilanza compiti operativi nell'ambito dell'Ente;

- i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Veniamo ora ad esaminare alcuni degli aspetti più problematici rilevati da chi si è occupato di attuare quanto previsto dal decreto n. 231.

## STATUTO - REGOLAMENTO

Le linee guida di Confindustria hanno precisato che al momento della formale adozione del *modello*, l'organo dirigente (CdA) dovrà disciplinare gli aspetti relativi al funzionamento dell'OdV, definire i compiti dell'organismo, attribuire i poteri, verificare i requisiti soggettivi dei componenti dell'OdV. Tutto questo dovrebbe essere oggetto di uno specifico atto (**statuto**) emanato dal CdA.

Una volta definito ciò, è opportuno che l'OdV, in autonomia, formuli il regolamento delle proprie attività (calendarizzazione dell'attività, verbalizzazione delle riunioni, disciplina dei flussi informativi etc.); questo atto, invece, (**regolamento**) non è opportuno che venga approvato dal CdA (che potrà comunque esserne edotto), perché potrebbe far ritenere violata l'indipendenza dell'OdV.

## COMPOSIZIONE

In una ottica pratica è uno dei punti dolenti: per una azienda significa dedicare nuove energie – non solo in termini economici – fino a qualche tempo fa non preventivabili. Come sopra precisato, per un corretto funzionamento dell'OdV, sono necessarie

caratteristiche quali la professionalità/competenza dei suoi componenti.

Ne consegue che la prassi ha visto quali categorie professionali interessate i soggetti esperti di controllo aziendale, e/o di controllo contabile nonché avvocati penalisti ed amministrativisti (a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 123/2007, anche esperti in tema di sicurezza sul lavoro).

Ciò in quanto l'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di "controllare" che, attraverso i modelli organizzativi adottati dall'ente, non sia possibile la commissione dei reati presupposto da parte di soggetti apicali o di soggetti sottoposti alla vigilanza.

Si tenga presente che l'obiettivo primario della norma è, e resta, infatti quello di evitare appunto la commissione di reati presupposto per l'applicazione del decreto legislativo n. 231/2001.

Se a tal fine è necessaria, a seconda del settore specifico nel quale deve essere evitato il reato, una specifica competenza professionale, questa deve essere presente all'interno dell'Organismo di Vigilanza.

Un Organismo di Vigilanza, ad esempio, di una realtà imprenditoriale edile, alla luce della L. n. 123/2007 dovrà necessariamente operare avendo al proprio interno uno specialista "della sicurezza sul lavoro" o comunque potendo disporre, quale consulente, di una professionalità di tal tipo che svolga la funzione di controllo specifico.

E' opportuno ribadire: l'attività di controllo dell'OdV si estrinseca nella verifica del modello (delle procedure) adottato in quella specifica "zona a rischio" oggetto del controllo.

Quanto alla *composizione* dell'Organismo di Vigilanza:

dopo un primo periodo nel quale sono state proposte le più diverse soluzioni, oggi, sulla base di un orientamento giurisprudenziale deciso, è opportuno che gli Organismi di Vigilanza complessi, cioè composti da più persone, vedano una prevalenza numerica dei soggetti "esterni" rispetto a quelli interni.

Salvo specifici casi – per i quali è sempre meglio indicare i motivi della scelta – non è opportuna la presenza di soggetti appartenenti al Collegio Sindacale dell'ente, nonché soggetti con funzioni operative all'interno dell'ente.

Se si opta per tale soluzione, oltre ad adeguata motivazione, è comunque assolutamente opportuno che questi soggetti siano in minoranza rispetto ai soggetti esterni.

A titolo di esempio, si riporta la parte dell'ordinanza del GIP di Napoli del 26 giugno 2007 ove vengono indicate le ragioni per cui la parte del Modello Organizzativo riferito all'OdV dell'Ente processato non era stato ritenuto idoneo ex decreto n. 231: *"il modello adottato dalla capogruppo e dalle controllate è stato ritenuto inadeguato sotto i seguenti profili:*

- *non erano specificati i requisiti di professionalità dei componenti dell'OdV;*

- *non era prevista, quale causa di ineleggi-*

*bilità/decadenza, la condanna non definitiva per uno dei reati previsti dal d.lg. 231;*

- *non erano specificati i requisiti di indipendenza dell'OdV;*

- *un componente dell'OdV della holding ricopriva la carica di membro del CdA nelle controllate;*

- *non erano previste sanzioni per la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;*

- *non erano previste sanzioni a carico dei soggetti apicali in caso di violazione dell'obbligo di vigilanza sui soggetti sottoposti".*

## RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ODV

Le linee guida di Confindustria si erano originariamente espresse per la "non responsabilità penale" dei membri dell'OdV in caso di "omessa o insufficiente vigilanza", sulla base del principio che in capo a tale organismo (con funzioni di controllo), "non era posto alcun obbligo giuridico" di impedire l'evento ex art. 40 comma 2 c.p..

Francamente ci si augura che questa linea venga confermata, anche se l'estensione della responsabilità penale derivante da "posizioni di garanzia" cui la più recente giurisprudenza ci ha abituato, potrebbe lasciare prevedere panorami diversi e non certo di tranquillità.

E' in ogni caso certo che i membri dell'Organismo di Vigilanza saranno passibili di azioni civili per i danni derivanti da un omesso diligente controllo del modello e comunque dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza.

## RAPPORTI ODV - COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale e OdV si muovono sicuramente su piani, compiti e funzioni diversi.

E' certo che vi devono essere flussi informativi - aventi ad oggetto situazioni ex decreto n. 231 - dal Collegio Sindacale verso l'OdV.

E' altresì certo che il Collegio Sindacale ha l'obbligo - tra i tanti che già fanno capo a questa funzione - di verificare se l'Ente si è adeguato a quanto disposto dal decreto n. 231/2001; in caso affermativo il Collegio dovrà comunque prendere visione dell'esistenza del modello organizzativo e di quanto attiene all'OdV (statuto, regolamento, reale attività) e potrà evidenziare, comunicandolo al CdA, eventuali anomalie (es. saltuarietà operative dell'OdV).

La soluzione talvolta adottata di inserire nell'OdV un membro del Collegio Sindacale può trovare - oggi - giustificazione solo con una specifica motivazione ad hoc (è opportuno tenere ben presente che in questo caso il flusso informativo tra i due organismi si presume automatico, con ogni evidente conseguenza).

Nella seconda parte verranno approfonditi alcuni aspetti relativi alle specifiche attività dell'OdV.

# OPERAZIONI STRAORDINARIE E CONSOLIDATO

DI SILVIA MEZZETTI - DOTTORE COMMERCIALISTA - FUNZIONARIO UFFICIO FISCALITÀ IMPRESE DALLA D.R.E.R.

In linea generale, le operazioni straordinarie, poste in essere da società aderenti alla tassazione consolidata, di cui agli artt. 117-129 del Tuir, possono determinare o meno l'interruzione anticipata del consolidato prima del compimento del triennio, con gli effetti previsti dall'art. 124 del Tuir. In particolare, come chiarito dalla circolare n. 53/E del 2004, le operazioni straordinarie che non interrompono anticipatamente la tassazione di gruppo sono accomunate dalla circostanza che le stesse non fanno mutare il soggetto giuridico controllato (nel caso delle fusioni), ovvero la compagine sociale (nel caso delle scissioni). L'art. 119, comma 2, del Tuir prevede che "non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui all'art. 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale". Come si evince, la norma riportata non è sufficiente di per sé ad identificare le operazioni straordinarie che sono, o non sono, causa di interruzione del consolidato fiscale. Occorre, allora, fare riferimento al D.M. 9 giugno 2004 e rispettivamente all'art. 11, rubricato "Operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo" e all'art. 13, rubricato "Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio".

## Eventi che non interrompono la tassazione di gruppo

Le operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo sono espressamente ed analiticamente previste dal citato art. 11. Esse sono:

- la fusione tra società consolidate;
- la fusione per incorporazione di società non inclusa nel consolidato in società inclusa, qualora permangano i requisiti di cui all'art. 117 del Tuir;
- la scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale, fermo restando i requisiti richiesti dall'art. 117 del Tuir;
- la scissione totale o parziale a favore di beneficiaria inclusa nella tassazione di gruppo quale consolidata, purché permangano i requisiti di cui all'art. 117 del Tuir;
- la scissione parziale della consolidante, purché questa mantenga il controllo nelle consolidate;
- la liquidazione volontaria della consolidante e della consolidata;
- i conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, purché permangano i requisiti di cui al più volte citato art. 117.

Per completezza, occorre precisare che l'art. 11 prevede, al suo comma 2, che la fusione tra la consolidante e una o più

consolidate estingue la tassazione di gruppo tra i soggetti stessi senza gli effetti di cui all'art. 124 del Tuir: in sostanza non vi è interruzione di tassazione di gruppo, perché i due soggetti si fondono in un unico soggetto.

## Eventi che interrompono la tassazione di gruppo

Relativamente alle cause di interruzione anticipata della tassazione consolidata, prima di esaminare l'art. 13 del DM di attuazione, occorre approfondire le disposizioni contenute negli articoli 124 e 126 del Tuir. L'art. 126 stabilisce che la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa di una società aderente alla tassazione di gruppo sono cause di interruzione anticipata della stessa fin dall'inizio dell'esercizio in cui si verificano. Il primo comma dell'art. 124 del Tuir, invece, identifica la causa principale di interruzione della tassazione di gruppo, ovvero la cessazione del controllo prima del termine del triennio di validità dell'opzione. Il successivo comma 5 stabilisce che la fusione di una società consolidata in altra società non inclusa nella tassazione di gruppo è causa di interruzione della tassazione di gruppo e che, nel caso di fusione della società o ente controllante con società o ente non appartenenti al consolidato, può essere richiesta, mediante l'esercizio del diritto di interpello, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, la continuazione del consolidato. L'art. 13, comma 1, del D.M. 9 giugno 2004 prevede, poi, i seguenti casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio:

- la liquidazione giudiziale;
  - la trasformazione di una società soggetta Ires in una società non soggetta a tale imposta;
  - la trasformazione della consolidata in soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle previste nell'art. 120 del Tuir;
  - la trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell'art. 117 del Tuir;
  - il trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del Tuir, della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le condizioni di cui all'art. 117, comma 2, del Tuir;
  - la fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.
- Nell'ambito dell'art. 13, il comma 5 riconosce anche, quale causa di interruzione, l'opzione da parte della consolidante per altro consolidato in qualità di consolidata, salvo che tutte le altre società aderenti alla "prima" tassazione di gruppo, in qualità di controllate, optino nel medesimo esercizio per il "nuovo" consolidato (comma 6). Per un esame analitico di ogni singola fattispecie citata, si rinvia alla circolare n.

53/E del 20 dicembre 2004, paragrafo 7.2. e paragrafo 7.3, nonché alla tabella n. 7.1, ivi riportata.

## Le recenti interpretazioni dell'Agenzia delle entrate

Come detto, l'art. 124, comma 5 del Tuir, prevede, nel caso di fusione della consolidante con società non appartenente al consolidato, che venga richiesta la continuazione della tassazione di gruppo, mediante presentazione di istanza di interpello, ex art. 11 della Legge n. 212/2000. Anche il secondo comma dell'art. 13 del D.M. 9 giugno 2004 prevede tale facoltà, destinandola "ai casi diversi da quelli previsti all'art. 11 e dal precedente primo comma" (dello stesso art. 13). Si veda per maggiore chiarezza le fattispecie che possono essere interessate dall'istanza di interpello la Tabella n. 7.2. riportata nel decreto del 9 giugno 2004. Il ricorso all'interpello da parte dei contribuenti, sia per le fattispecie fin qui citate, sia per ottenere l'interpretazione delle nuove norme sul consolidato, ha fatto sì che l'Agenzia delle entrate, nell'esaminare i vari casi prospettati, fissasse nelle risposte alcuni principi base (rinvenibili nei documenti di prassi che ne sono seguiti), utilizzabili in ipotesi analoghe.

In particolare, nel prosieguo, si esamineranno la risoluzione n. 17/E del 1° febbraio 2007, la n. 44/E del 12 marzo 2007, la n. 48/E del 13 marzo 2007 e la n. 65/E del 30 marzo 2007. La prima risoluzione stabilisce il principio secondo il quale la risposta positiva all'istanza di interpello, presentato ai sensi dell'art. 124, comma 5, del Tuir, non pregiudica il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se le operazioni straordinarie in esame, poste in essere nell'ambito della riorganizzazione societaria, presentano carattere elusivo e siano, pertanto, censurabili. In sostanza, il fatto che, nell'ambito di una operazione straordinaria, la tassazione consolidata possa continuare, a seguito di risposta positiva all'istanza presentata, non significa che l'Amministrazione finanziaria ritenga l'operazione priva del carattere di elusività. La risoluzione n. 44/E del 12 marzo 2007 delinea il parere dell'Agenzia delle entrate sul riporto delle perdite nell'ambito di una fusione tra una società (con funzioni di consolidante nell'ambito di un consolidato con due controllate) ed una società fuori dalla tassazione consolidata. In sostanza, l'Agenzia stabilisce che, dopo la prospettata operazione di fusione, la tassazione consolidata continua, salvo l'applicazione al caso delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, dell'art. 13 del D.M. 9 giugno 2004, con la conseguenza che le perdite fiscali residue del "primo" consolidato devono essere riattribuite alle società che ad esso partecipavano, secondo i criteri manifestati in sede di iniziale comunicazione dell'esercizio dell'opzione. In sostanza, il "primo" consolidato si

interrompe senza che si producano gli effetti di cui all'art. 124, commi 1, 2 e 3 del Tuir: solo le perdite vengono riattribuite e assumono la natura di perdite pregresse all'entrata nel consolidato della nuova società e come tali diventano solamente utilizzabili in capo alle entità legali che le hanno generate. La risoluzione n. 48/E del 13 marzo 2007 fornisce ulteriori chiarimenti in merito al trattamento delle perdite di una società consolidante interessata da un'operazione di scissione. Nel caso specifico, la scissione non interrompe la tassazione di gruppo, in quanto in capo alla consolidante rimane la partecipazione di controllo nella società consolidata; tuttavia trovano applicazione anche le ordinarie disposizioni fiscali in tema di scissioni e fusioni, con la conseguenza che le perdite prodotte dalla scissa, in vigenza di consolidato, sono da includere nel plafond di perdite oggetto di riparto con la beneficiaria. In sostanza, tra le perdite da ripartire con la beneficiaria in proporzione al patrimonio netto attribuito, si devono includere anche quelle prodotte

dalla consolidante nel periodo di vigenza della tassazione consolidata, applicando altresì alle stesse il limite previsto dall'art. 172, comma 7, del Tuir (per espresso rinvio operato dall'art. 173, comma 10). Il quantum delle perdite prodotte dalla consolidante scissa nel periodo di tassazione consolidata sono solo quelle prodotte per effetto della propria gestione patrimoniale, e non, quindi, quelle generate per effetto dell'applicazione delle rettifiche di consolidamento (in quanto queste non sono perdite della consolidante, ma del gruppo). Inoltre, le perdite trasferibili vanno assunte al netto della quota parte di esse utilizza in compensazione del reddito imponibile eventualmente prodotto nello stesso periodo dalla controllata/consolidata. Infine, la risoluzione n. 65/E del 30 marzo 2007 fornisce chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da adottare in caso di scissione parziale non proporzionale di una società che ha optato per il regime di consolidato fiscale. In sostanza, l'Agenzia fornisce la propria interpretazione del contenuto del-

l'art. 11, comma 4, del D.M. 9 giugno 2004, secondo il quale "la scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti dall'art. 117, comma 1, del Tuir".

L'Amministrazione finanziaria ritiene che la locuzione "modifica della compagine sociale" non deve essere riferita alle singole società interessate dall'operazione di scissione (scissa e beneficiaria), bensì all'intera "area" di consolidamento fiscale. In altri termini, nel caso prospettato, la modifica della compagine sociale della società consolidata scissa (per effetto della fuoriuscita di due soci) non significa cambio delle condizioni richieste dall'art. 117, comma 1, del Tuir, in quanto la società controllante, proprio per effetto dell'operazione straordinaria, ottiene un incremento della propria percentuale di controllo sulla consolidata e ciò, quindi, non assume alcun rilievo per l'interruzione del regime di tassazione di gruppo.

## COME CAMBIA IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. BREVI CONSIDERAZIONI

DI EMILIO CAPUZZI - DOTTORE COMMERCIALISTA

LE PROCEDURE

**1. In generale.** Prima di affrontare il tema del presupposto soggettivo del fallimento (e del concordato preventivo), è necessario cominciare ricordando che il Governo ha approvato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2007, lo schema di decreto legislativo (d'ora in poi anche, per semplicità, decreto correttivo)<sup>1</sup> contenente alcune correzioni alla riforma della legge fallimentare varata, come noto, con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed entrata in vigore il 16 luglio 2006. Poiché in questa sede intendo svolgere alcune considerazioni riguardanti il presupposto soggettivo del fallimento, credo sia importante fare un breve cenno alla disciplina di diritto transitorio contenuta nel decreto correttivo giacché la norma che andrò a commentare brevemente è stata riformata sia dal D.Lgs. n. 5/2006, sia dallo stesso decreto correttivo. Cioè a dire: alcuni fallimenti verranno aperti (ed altri sono già stati aperti) sulla base dell'art. 1 così come riformato nel 2006 mentre altri, successivamente, verranno dichiarati sul presupposto dell'art. 1 recentemente riscritto. Riepilogo semplicemente le norme. Il decreto correttivo stabilisce, all'art. 21, che le disposizioni in esso contenute:

- entrino in vigore il 1° gennaio 2008;  
- regolino "i procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua [del decreto, n.d.r.] entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

*concordato fallimentare aperte successivamente alla sua [del decreto, n.d.r.] entrata in vigore";*

- trovino immediata applicazione, alle procedure già aperte prima del 1° gennaio 2008, limitatamente agli artt.: 7, comma sesto (contenente modifiche all'art. 107 l.f.); 18, comma quinto (contenente modifiche all'art. 214 l.f.); 20 (abrogazione dell'interdizione all'esercizio di imprese commerciali per i soggetti dichiarati falliti); 20-bis (abrogazione di norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti).

Tra le modifiche che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008 è inclusa anche quella riguardante l'art. 1, così rubricato: *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo*. A seguire cercherò di proporre alcune riflessioni a commento del solo art. 1 l.f. citato senza pertanto allargare lo sguardo verso tutte quelle norme che contribuiscono a circoscrivere e connotare soggettivamente l'ambito di applicazione della legge fallimentare. La comprensione del rinnovato contenuto e delle modifiche oggi apportate all'art. 1 l.f., senza scomodare l'imponente lavoro che in questi ultimi anni è stato svolto dalle varie commissioni ministeriali incaricate di elaborare la riforma, non può ini-

ziare se non ricordando ciò che la legge delega 14 maggio 2005, n. 80 statuisce in merito. L'art. 1, sesto comma, lett. a), n. 1), prevedeva che la modifica della disciplina del fallimento dovesse essere realizzata nel rispetto, tra gli altri, del principio di "semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicazione dell'istituto...". A ben vedere, già in partenza la linea tracciata non era delle migliori tant'è vero che la Commissione del Senato, chiamata a dare un parere sullo schema di decreto legislativo poi divenuto il n. 5/2006, aveva fin da subito raccomandato al Governo di meditare con maggiore approfondimento sull'opportunità di restringere troppo l'ambito soggettivo di applicazione del fallimento giacché, di riflesso, ci si sarebbe dovuti attendere un incremento delle procedure esecutive individuali. D'altra parte, come puntualmente è stato recentemente osservato da autorevole dottrina, "giustificare l'allargamento dell'area di non soggezione alle procedure concorsuali con esigenze di semplificazione della disciplina, costituisce motivazione fuori bersaglio: semplificare significa eliminare procedure più complesse piuttosto che rendere inapplicabili gli istituti ad interi ambiti soggettivi"<sup>2</sup>. Aggiungo solo un ulteriore tema generale di riflessione. Uno degli intenti, più volte dichiarati da chi si è occupato della stesura della riforma, era quello di fare delle

<sup>1</sup> Il provvedimento, al momento della redazione delle presenti note, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

<sup>2</sup> FORTUNATO, in *Il Nuovo diritto fallimentare*, Commentario diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, sub art. 1, Bologna, 2006, pag. 41.

procedure concorsuali e, tra esse su tutte, del fallimento, una procedura che non avesse più alcuna (o quasi) valenza sanzionatoria o afflittiva (ed in effetti le conseguenze personali del fallimento, le c.d. incapacità, sono state rimosse unitamente a ciò che più rappresentava, almeno nei tempi recenti, una sorta di “marchio di infamia”: l’iscrizione nel pubblico registro dei falliti). Il fallimento, al contrario, viene piuttosto concepito come uno strumento inquadrabile nell’ambito di una visione in cui la crisi dell’impresa sia ordinariamente da intendersi come un momento, non necessariamente di origine “criminale”, di rottura degli equilibri aziendali. E di fronte a tale evenienza, soprattutto in un contesto competitivo sempre più spinto, sempre più difficile da affrontare e, nei limiti del possibile, gestire, il fallimento dovrebbe costituire una opportunità per garantirsi ciò che gli anglosassoni definiscono *fresh start*. In fondo, e questo è perfettamente condivisibile, il medioevo è oramai lontano e non è più attuale l’esigenza di tutelare la corporazione dei mercanti di fronte a comportamenti di alcuni dei propri membri capaci, per sé stessi, di screditare l’intera categoria. Bene, se si può anche condividere l’idea di fondo, tuttavia non si possono certo approvare le scelte normative successivamente fatte giacché si dimostrano, almeno in parte, non in sintonia con le premesse. Infatti, se il fallimento e, aggiungerei, il concordato preventivo, possono oggi essere utilizzati come strumenti per una ordinaria e fisiologica uscita (magari anche solo momentanea) dal mercato dell’imprenditore (non necessariamente del patrimonio produttivo), allora non si capisce bene perché tale *chance* debba essere circoscritta al solo imprenditore commerciale di non piccole dimensioni. Perché non riconoscerla anche all’imprenditore agricolo il quale, a seguito delle riforme del 2001, è uscito trasfigurato e totalmente irriconoscibile (cfr. art. 2135 c.c.) a tal punto da confondersi, in alcuni suoi tratti, con l’imprenditore commerciale non piccolo. Perché non riservarla anche al piccolo imprenditore commerciale, condividendo con l’imprenditore non piccolo la medesima matrice genetica e la medesima prospettiva di rischio<sup>3</sup>. Perché non riconoscerla, infine, a chi imprenditore non è giacché ormai è noto ai più (e gli organi di informazione già da tempo lo mettono in risalto) che il credito al consumo è ormai una realtà talmente diffusa da aver, seppur solo in parte, incrinato il mito dell’italiano grande risparmiatore. Insomma, anche con riferimento alle categorie ancora escluse dal mondo delle procedure concorsuali, si presenta, oggi più di

ieri, la necessità di garantire con equilibrio ed efficacia le ragioni di chi fa credito e, in parallelo, pare non sussistano più le medesime esigenze di assicurare un’area di (ormai non più) privilegiata esenzione dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali. Ed invero nella direzione di una generalizzata, seppur in maniera articolata, estensione delle procedure concorsuali, si era mossa la ormai famosa Commissione Trevisanato.

**2. L’art. 1 l.f. ex decreto correttivo.** Il Governo, evidentemente non preoccupato della prospettazione della commissione senatoriale e, comunque, vincolato a principi e criteri di delega, con il D.Lgs. n. 5/2006 ha varato un testo dell’art. 1 che ricalca l’impostazione di fondo dell’ormai abrogato art. 1 l.f. del 1942. Un’impostazione che insiste nel tracciare un’area di esclusione dal fallimento che, come le recenti cronache ci suggeriscono<sup>4</sup>, probabilmente è andata al di là delle più rosee previsioni del legislatore, tanto da indurlo, con il decreto correttivo, a ritornare sui propri passi. Inoltre, difficoltà interpretative ed applicative, di cui darò brevemente conto nel prosieguo, riscontrate in sede di prima applicazione, hanno suggerito al Governo di intervenire nuovamente. Il decreto correttivo, così, ci consegna un rinnovato art. 1 l.f., fermo comunque, ma così non poteva essere dati i confini tracciati dalla legge delega, l’impianto di fondo. Segnalo fin da subito che il comma primo dell’art. 1 l.f., contenente l’enunciazione del presupposto soggettivo, si presenta oggi con una formulazione differente dal passato. Infatti, dopo aver indicato negli imprenditori che esercitano una attività commerciale i destinatari delle procedure di fallimento e di concordato preventivo, il legislatore esclude esplicitamente solo gli enti pubblici e non più, anche, i piccoli imprenditori. Forse la modifica non è così banale come potrebbe apparire di primo acchito in quanto, a ben vedere, l’espressione “piccolo imprenditore”, che pure era stata riproposta dal legislatore del 2006, non viene più utilizzata. Quasi che si sia voluto prevenire possibili tentativi, peraltro abbozzati in sede di commento alla riforma ex D.Lgs. n. 5/2006, di recuperare la figura del piccolo imprenditore di matrice codicistica. Se così è, ritengo che la scelta sia da condividere in quanto contribuisce con decisione a fare chiarezza e, forse, ad abbreviare i tempi necessari per l’accertamento dei presupposti del fallimento<sup>5</sup>. Andando oltre, ci si imbatte nel comma secondo il quale, per sottrazione, circoscrive dal basso l’area della fallibilità. Gli imprenditori commerciali di cui al comma primo dell’art. 1 l.f.<sup>6</sup>

che dimostrino di possedere, congiuntamente, i tre requisiti previsti dalla legge, potranno sottrarsi alla dichiarazione di fallimento. Tali requisiti sono:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti il deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.

Diverse sono le novità da segnalare. Intanto viene semplificata la struttura sintattica della norma la quale risulta di più facile lettura. Fin da subito risulta evidente a chi legge che fornire la prova della sussistenza dei tre citati requisiti comporta immediatamente l’esclusione dal fallimento senza peraltro, come ho rilevato poco sopra, chiamare in causa la figura del piccolo imprenditore. La precedente formulazione non consentiva questa immediata verifica giacché i due criteri elencati potevano essere presenti, anche alternativamente, per non potersi escludere la qualifica di piccolo imprenditore. Con l’ulteriore problema, poi, di stabilire se il piccolo imprenditore descritto “in negativo” dalla legge fallimentare potesse comunque essere dichiarato fallito in quanto non piccolo ai sensi dell’art. 2083 c.c. In secondo luogo viene finalmente chiarito a “chi spetti provare cosa”. E’, infatti, onere dell’imprenditore, che non vuole essere dichiarato fallito, provare di non aver superato nessuno dei tre parametri indicati. La precisazione si è imposta in quanto in sede di commento prima e di applicazione poi del precedente, ma tutt’ora vigente, testo dell’art. 1 l.f. si sono manifestate posizioni contrastanti: da un lato si è collocato chi ha sostenuto che l’onere di provare la “non piccolezza” dovesse gravare su chi richiedeva il fallimento mentre, dall’altro lato, si sono posti coloro che individuano nella “piccolezza” una condizione esonerativa che, pertanto, dovrebbe essere provata dal debitore. Bene, il legislatore del decreto correttivo ha sposato la prima tesi, addossando al debitore, anche in ragione del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, l’onere di provare di non essere soggetto al fallimento secondo i parametri indicati<sup>7</sup>. Questa scelta, per quanto contribuisca a fare chiarezza, introduce una presunzione di “non piccolezza” sollevando, di conseguenza, alcuni

<sup>3</sup> Addirittura mi sento di dire che, talvolta, il rischio d’impresa cui vanno incontro i piccoli imprenditori, considerando la realtà nazionale costellata di piccole imprese che operano a favore di imprese di più rilevanti dimensioni, sia ben maggiore di quello sopportato da chi piccolo non è. Chi si occupa per professione di procedure concorsuali ben sa che la maggior parte dei creditori dei fallimenti sono piccoli o piccolissimi imprenditori che, data l’insolvenza del committente, faticano a sopportare le lungaggini della procedura fallimentare venutasi ad aprire. Per essi sarebbe quindi stato opportuno prevedere meccanismi di composizione della crisi a contenuto concorsuale.

<sup>4</sup> Da IL SOLE24ORE del 5/9/07, pochi giorni prima dell’approvazione definitiva del decreto correttivo, si apprende che presso molti Tribunali le dichiarazioni di fallimento sono letteralmente crollate dell’80%! Invero il trafiletto prosegue ricordando che, a fronte di tale crollo, non si sono registrati significativi incrementi di procedure di concordato preventivo. Viene però spontanea una domanda: per quale ragione avrebbero dovuto mai aumentare? In fondo, ma qui non si hanno a disposizione dati sulle ragioni del calo denunciato, se un imprenditore è troppo piccolo per fallire, direi che automaticamente sia anche troppo piccolo per accedere al concordato preventivo stante la pressoché totale coincidenza del presupposto soggettivo delle due procedure.

<sup>5</sup> A tal proposito basterà ricordare che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, per quanto non a cognizione piena, prevede oggi la possibilità di introdurre la consulenza tecnica che, se diretta ad accertare il rapporto tra lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari e capitale investito (cfr. art. 2083 c.c.) potrebbe portare ad una dilatazione eccessiva dei tempi dell’istruttoria.

<sup>6</sup> Rispetto ai quali, aggiungo, non sia possibile prevedere l’applicazione di altre procedure concorsuali quali l’amministrazione straordinaria, generale o speciale, e la liquidazione coatta amministrativa.

<sup>7</sup> Ovvero avrà l’onere di provare di “aver diritto” ad accedere ad altre procedure concorsuali.

problemi: *i*) innanzitutto l'assenza totale di attività difensiva del debitore comporterà senz'altro la dichiarazione di fallimento, ricorrendone gli altri presupposti. Ritengo infatti inconcepibile che il Tribunale, pur in possesso di una buona dose di potere inquisitorio, possa attivarsi per ricercare elementi capaci di contrastare l'istanza di fallimento o, comunque, per rendere un po' più difficile l'attività processuale del ricorrente; *ii*) in secondo luogo, la distribuzione dell'onere della prova così disegnata potrebbe costituire un incentivo non marginale a non dimostrare di essere al di sotto dei parametri dimensionali al solo scopo di poter accedere, magari non avendone diritto, al concordato preventivo. Insomma un piccolo imprenditore, per sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori, potrebbe chiedere un concordato preventivo non essendo nelle condizioni soggettive per ottenerlo<sup>8</sup>.

Quanto ai criteri dimensionali enunciati al comma secondo, si consideri quanto segue:

a) il requisito patrimoniale viene certamente meglio circostanziato in quanto non ci si riferisce più all'incerto ed evanescente concetto di "investimenti effettuati nell'azienda" ma, quasi a voler richiamare anche il mezzo probatorio azionabile, al concetto di attivo patrimoniale. Sembra cioè che si debba far riferimento, ma solo per gli imprenditori tenuti a redigere il bilancio, all'attivo rilevato dallo stato patrimoniale<sup>9</sup>. Chi non è tenuto alla redazione del bilancio, probabilmente, potrà avvalersi di diversi supporti documentali imposti dalla normativa civilistica o fiscale (a tal proposito si ricordi che il debitore che chiede il proprio fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi). Inoltre il legislatore ha circoscritto cronologicamente il periodo cui riferire l'accertamento del dato patrimoniale ai tre esercizi antecedenti la proposizione dell'istanza di fallimento, accogliendo perciò una tesi che già si era affacciata in giurisprudenza<sup>10</sup>. Il debitore, così, non potrà essere considerato fallibile se prova che nei tre esercizi che hanno preceduto l'istanza di fallimento non ha superato, in ciascuno di essi, la somma di € 300.000. L'applicazione del criterio appare semplice ma potrebbe rivelarsi eccessivamente penalizzante in quanto è sufficiente che in un solo esercizio su tre, magari quello più risalente, l'attivo patrimoniale superi anche di un solo euro la soglia-limite per non poter godere della esenzione soggettiva dalla dichiarazione di fallimento. Forse sarebbe stato più opportuno fare riferimento non già a valori puntuali bensì a valori medi. Il fatto che sia stato eliminato il riferimento agli "investimenti nell'azienda", già interpretato come

indicativo della necessità di non computare gli investimenti effettuati per esigenze extraimprenditoriali (quindi personali o familiari), non può autorizzare oggi l'interpretazione opposta giacché i concetti di *esercizio* ed *attivo patrimoniale* hanno un significato aziendalistico ben preciso ed inequivocabile;

b) a proposito del requisito economico, resta il dubbio del significato da attribuire all'espressione "ricavi lordi". Tuttavia, considerando la modifica apportata dal decreto correttivo nonché gli obblighi di deposito regolati dall'art. 14 l.f., ritengo che il mezzo probatorio che in questi casi verrà prevalentemente utilizzato sarà il bilancio annuale, perciò il riferimento alle voci A1 e A5 del conto economico potrà semplificare, e di molto, il lavoro degli interpreti. Rispetto alla precedente formulazione, non si fa più riferimento ai ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni, ma ai ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000. Anche in questo caso, come poco sopra evidenziato, la norma potrebbe portare ad applicazioni eccessivamente rigorose e sostanzialmente ingiuste. La prova può essere fornita con i più svariati mezzi ("in qualunque modo risulti" è l'espressione che continua ad essere utilizzata), forse in termini ancor più ampi di quanto consentito per il requisito patrimoniale. Ma questa supposta maggiore libertà di prova potrebbe anche indurre l'imprenditore che avesse interesse ad accedere al concordato preventivo, per esempio, a "dichiarare" ricavi realizzati in nero, posto che la regolare tenuta della contabilità non costituisce più presupposto di accesso alla procedura concordataria;

c) di nuova introduzione è il parametro dei debiti, anche non scaduti, di importo non superiore ad € 500.000. A differenza dei precedenti parametri, non è stato specificato alcun riferimento temporale e, pertanto, l'accertamento dovrebbe essere riferito alla data di presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento. Al contrario, proprio come previsto per i limiti patrimoniale ed economico, il riferimento è puntuale potendo perciò essere utilizzato dal debitore, in chiave opportunistica, per sottrarsi al fallimento ovvero per accedere al concordato preventivo.

L'introduzione del parametro dell'indebitamento sottintende, un po' come previsto in tema di amministrazione straordinaria, l'idea secondo la quale la dimensione di un'impresa, ai fini dell'ammissione alle procedure concorsuali, non possa essere valutata con esclusivo riferimento all'entità degli investimenti effettuati o al rapporto capitale/lavoro ma anche con riguardo alla

dimensione del passivo e, pertanto, al tasso di allarme economico (economico-sociale per le grandi imprese per le quali rileva anche il parametro del lavoro impiegato) che esso potrebbe generare. Il che mi pare perfettamente condivisibile giacché il fallimento ha tra i suoi fini, nonostante le novità tendenti a dare maggiore risalto alle esigenze di conservazione del patrimonio produttivo, quello di dare la più ampia garanzia al ceto creditorio. I tre requisiti appena commentati devono essere presenti congiuntamente affinché possa escludersi la dichiarazione di fallimento. Pertanto il mancato raggiungimento della prova della sussistenza anche di uno solo dei tre, comporterà la dichiarazione di fallimento a meno che, come prevede il nuovo ultimo comma dell'art. 15 l.f., l'ammontare dei debiti scaduti accertati in sede di istruttoria prefallimentare, sia inferiore ad € 30.000 (il testo oggi vigente indica il limite in € 25.000<sup>11</sup>). Quindi, relativamente al solo requisito dell'indebitamento, sembra che sia possibile sottrarsi alla dichiarazione di fallimento semplicemente dimostrando di avere debiti scaduti inferiori ad € 30.000 anche se il monte debiti complessivo dovesse essere superiore ad € 500.000. E' infine scomparso ogni riferimento agli imprenditori collettivi. Ciò non ha il significato, evidentemente, di non poter più ritenere fallibili le società e gli altri enti collettivi, giacché altre norme della legge fallimentare segnalano, anche molto chiaramente, la fallibilità di essi.

A proposito, però, della modifica evidenziata, ritengo che il legislatore abbia considerato ormai superfluo il riferimento alle società (*rectius*: agli imprenditori collettivi) proprio in conseguenza dell'abbandono del rimando al piccolo imprenditore. In effetti la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 5/2006 si era preoccupata anche di risolvere l'annoso problema della fallibilità delle piccole società commerciali, mediante l'abrogazione dell'ultimo periodo del vecchio secondo comma dell'art. 1 (con ciò pertanto rimuovendo la presunzione assoluta di "non piccolezza" riferito alle società commerciali), e la fallibilità delle società artigiane, mediante un'ampia ed inequivocabile formulazione della parte introduttiva del rinnovato secondo comma dell'art. 1<sup>12</sup>. Poiché dal 1° gennaio 2008 non falliranno gli imprenditori che si collocano al di sotto di tutti e tre i parametri, poco importa che essi siano qualificabili, secondo il codice o secondo altre leggi, come piccoli imprenditori, imprenditori artigiani o società artigiane. Il terzo ed ultimo comma dell'art. 1 non è stato sostanzialmente modificato.

Anche per il futuro varrà la regola dell'adeguamento, con cadenza triennale e a cura del Ministero della giustizia, dei tre (non più due) parametri indicati al secondo comma.

<sup>8</sup> Pongo un quesito: il Tribunale, in sede di verifica dei requisiti di accesso al concordato preventivo, ha il potere di sindacare d'ufficio la dimensione del ricorrente? Il tema non è di modesto rilievo poiché il concordato preventivo, ancorché il fallimento sia stato "alleggerito", resta una procedura che conserva il proprio carattere di "beneficio" riservato all'imprenditore sia in ragione del sicuro esdebitamento che procura, sia in ragione dell'impossibilità di sindacare più in profondità le scelte operate dall'imprenditore (ovviamente mi riferisco al generale tema della responsabilità civile).

<sup>9</sup> In questa prospettiva si colloca LO CASCIO, *L'intervento correttivo ed integrativo del decreto legislativo 5/2006*, in *il Fallimento*, 2007, 865.

<sup>10</sup> Trib. Roma, 12 dicembre 2006, in *il Fallimento*, 2007, 555

<sup>11</sup> Norma avente l'evidente fine di decongestionare il carico di lavoro dei Tribunali ma che, come osservato da POTITO-SANDULLI, sub art. 1, in NIGRO e SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006, 10, "potrebbe avere una valenza sistematica che va oltre le sue finalità antinflattive".

<sup>12</sup> POTITO-SANDULLI, sub art. 1, in NIGRO e SANDULLI (a cura di), *La riforma della legge fallimentare*, Torino, 2006, 6, secondo i quali "il nuovo testo dell'art. 1, comma 2 consente, invece, una tranquilla equiparazione, al riguardo, tra imprenditore individuale ed imprenditore collettivo, così come fa cadere la pretesa differenza tra imprenditore commerciale e imprenditore artigiano".

# L'IMPOSIZIONE FISCALE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

DI GIUSEPPE TORTORA - INGEGNERE

D'ATTUALITÀ

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003<sup>1</sup> ha innovato profondamente la fiscalità dei prodotti energetici<sup>2</sup> e dell'elettricità. In particolare l'inclusione dell'energia elettrica – che è un vettore energetico – nel sistema di tassazione di tali prodotti trova fondamento nella necessità di assicurare sia il buon funzionamento del mercato interno che il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche comunitarie collegate<sup>3</sup>. Nel dare attuazione alla predetta direttiva, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26 ha sostanzialmente modificato l'intero titolo II del decreto legislativo 26 ottobre 2007, n.504 (il testo unico delle accise). Sono stati sostituiti, infatti, la rubrica e gli articoli 52,53,55,56,60, aggiunto l'articolo 53-bis ed apportate modifiche e integrazioni ai restanti articoli. Considerato il rilievo che ciò riveste per il sistema delle imprese, appare utile esaminare le principali novità legislative, partendo proprio da quelle che hanno interessato il momento generativo e l'ambito di applicazione dell'accisa. Viste queste, si potranno cogliere le differenze col preesistente ordinamento e valutarne l'impatto sulle attività produttive.

## MOMENTO GENERATIVO E SOGGETTO OBBLIGATO

Il nuovo dettato normativo stabilisce che:

- l'accisa sull'energia elettrica nasce con la fornitura ai consumatori finali ovvero con il consumo dell'energia autoprodotta,
- i soggetti obbligati sono i venditori (coloro che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali), gli esercenti gli impianti di produzione dell'energia elettrica autoconsumata e gli utilizzatori, con potenza disponibile maggiore di 200kW, qualora impieghino l'energia elettrica in usi differentemente tassati,
- possono essere riconosciuti soggetti obbligati anche due specifiche categorie di acquirenti per uso proprio: quelli con impiego unico e  $P > 200$  kW e altri che acquistano da due o più fornitori ed hanno consumi mensili superiori a 200000 kWh.

Rispetto al precedente ordinamento non muta il momento impositivo (identificato con il consumo). Diverso è invece l'obbligato, che il d.lgs n. 504/1995 individuava nel fabbricante (l'esercente l'officina elettrica o il soggetto ad esso assimilato).

C'è un' evidente discontinuità fra le due impostazioni: la prima incardinata sulla figura del fabbricante e sulla rete deter-

minata dalle officine di produzione/acquisto, la seconda fondata sul venditore e sulla fornitura al consumatore finale. A tale proposito è ragionevole immaginare il consumatore finale rappresentato da una delle figure di clienti finali delineate dal decreto legislativo n. 79/1999. Una conseguenza diretta della nuova impostazione è che tutti i soggetti attivi sul mercato dell'energia elettrica e che non vendono a clienti, che siano anche utilizzatori finali, si trovano ad avere obblighi del tutto diversi rispetto a quelli stabiliti nel precedente ordinamento. Questa ed altre situazioni di fatto originate dal nuovo sistema impositivo, inoltre, avranno sicuramente riflessi importanti sulla dichiarazione di consumo, su cui si fonda accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi. Al riguardo non è superfluo ricordare che la stessa dichiarazione dal 1° gennaio 2008 sarà resa esclusivamente per via telematica e sostanzialmente modificata in ossequio al d.lgs. n. 26/2007.

## I CASI DI ESCLUSIONE DALL'IMPOSIZIONE

I casi in cui l'energia elettrica non è sottoposta ad accisa sono puntualmente elencati nell'articolo 52, comma 2 della versione vigente. Non è superfluo rammentare che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 504/1995, affermare che un prodotto non è sottoposto ad accisa implica che allo stesso non si applica il regime fiscale delle accise. Vale a dire che il sistema delle regole ed i conseguenti obblighi, adempimenti e responsabilità definiti per i prodotti sottoposti ad accisa non valgono quando opera l'esclusione da tale regime fiscale. Nello specifico si può osservare che i casi elencati sub a),b),c) e d) confermano le precedenti esclusioni. E' invece sottoposta ad imposizione l'energia elettrica "prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati ...con potenza elettrica non superiore a 30 kW". Tuttavia, in forza della previsione del già citato punto a), continua ad essere non sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta dagli impianti azionati da fonti rinnovabili, purchè di potenza non superiore a 20 kW. Merita soffermarsi allora su quelle che rappresentano delle significative novità. La prima di queste (lettera "e" dell'articolo 52) esclude dal regime delle accise l'energia elettrica "utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici". I pro-

cessi metallurgici, in base a quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Dogane prot.n.4436 del 24 luglio 2007, sono quelli classificati nella sottosezione DJ27 della classificazione statistica delle attività economiche nell'UE (regolamento 3037/90/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1990, da ultimo modificato dal regolamento 29/2002 della Commissione). Per quanto concerne "riduzione chimica" e "processi elettrolitici", non essendo state date diverse indicazioni, il riferimento non potrà che essere alle definizioni delle scienze chimiche. In tal senso, atteso che l'elettrolisi è un processo in cui l'energia elettrica è consumata per far avvenire una reazione chimica di riduzione (al catodo) e di ossidazione (all'anodo), il distinto riferimento alla riduzione chimica *tout court* induce a ritenere che l'esclusione dall'accisa valga anche per quei processi chimici dove comunque si utilizza l'elettricità per far avvenire reazioni di ossido-riduzione.<sup>4</sup>

Resta tuttavia un dubbio circa il significato da attribuire all'avverbio "principalmente", che prefigura un criterio di prevalenza senza specificare il contesto ed i fattori tecnici e impiantistici cui rapportarsi. La successiva lettera "f" indica come "non sottoposta" l'energia elettrica "impiegata nei processi mineralogici". La circolare dell'Agenzia delle Dogane prot.n.3084 del 28 maggio 2007 ha specificato che tali processi sono quelli elencati nella sottosezione DI26 del summenzionato regolamento comunitario di classificazione delle attività economiche. Merita sottolineare che la stessa circolare, al fine di sancire l'esclusione dalla tassazione, parla di "riconoscimento" di tali usi da parte dell'amministrazione (gli uffici territoriali procedono, in via provvisoria, "all'accoglimento" o "al diniego").

Sono da prevedersi diversi problemi applicativi, atteso che l'esclusione opera *ex lege* per l'utilizzatore e non *a posteriori* e in via mediata attraverso il soggetto obbligato (il venditore). D'altra parte per il gas naturale la stessa amministrazione ha previsto una procedura, per gli impieghi non tassati, che tiene conto proprio del fatto che la norma disciplina casi di esclusione e non esenzioni.

La lettera "g" dell'articolo 52, infine, introduce nell'ordinamento il principio di non sottoporre a tassazione l'energia elettrica "impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50%. Mentre in linea di principio non vi sono incertezze sui significati di "costo

<sup>1</sup> Essa ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

<sup>2</sup> Fino ad ora solo gli oli minerali, giuste le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, successivamente modificate dalla direttiva 94/74/CE.

<sup>3</sup> Soprattutto in materia di energia e ambiente.

<sup>4</sup> Alla riduzione (acquisto di elettroni) corrisponde, coesistendovi, l'ossidazione (perdita di elettroni).

di un prodotto”<sup>5</sup> o “costo dell’elettricità”<sup>6</sup>, certamente più difficile e prevedibilmente controversa, sarà l’applicazione nei casi reali. Il fatto stesso che l’amministrazione intende affidarsi ad una procedura che è propria dei regimi agevolati determinerà in origine problemi nella pratica operativa, trattandosi anche qui di casi di esclusione dalla tassazione.

#### GLI USI ESENTI

Il comma 3 dell’articolo 52 tratta i casi in cui l’energia elettrica è esente da accisa. Molteplici e notevoli sono le differenze con la precedente normativa. Intanto si passa dalle 14 fattispecie stabilite dal d.lgs. n. 504/1995 alle 6 previste dal d.lgs. n. 26/2007: non sono più esenti, infatti, tutta una serie di consumi per le infrastrutture, fra cui quelli riguardanti i consumi di aree pubbliche, edifici, monumenti, autostrade, aeroporti, comunicazioni telefoniche, televisive e radiofoniche. Non è più esentata, inoltre, l’energia elettrica consumata per il riscaldamento nei processi industriali e in quelli connessi a processi elettrochimici. In quest’ultimo caso, però, va evidenziato che opera in buona parte l’esclusione dalla tassazione stabilita nelle lettere “e” ed “f” del comma 2. Sostanzialmente modificata è anche la fattispecie concernente l’esenzione accordata all’energia elettrica consumata per produzione, trasporto e distribuzione dell’elettricità. Dal 1° giugno l’esenzione è diversa e, in parte, più ampia dovendosi riferire all’energia elettrica “utilizzata per l’attività di produzione dell’elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità”. E’ interessante a questo punto verificare come si modifica il regime delle addizionali con la nuova formulazione dell’articolo 60. Esso conferma che alle addizionali si applicano le stesse disposizioni operanti per l’accisa, eccezion fatta per le esen-

zioni. Questo comporta che accisa e addizionali continueranno ad avere distinti regimi agevolativi con tutti i conseguenti problemi di natura tecnico-fiscale. A questo punto, prima ancora di addentrarsi nella disamina dei successivi importanti articoli su adempimenti e accertamento dell’imposta, appare utile svolgere qualche considerazione per meglio puntualizzare la portata dell’innovazione normativa. In pratica la diversa combinazione fra momento impositivo e soggetto obbligato del tributo fa venire meno il collegamento fra l’evento fisico (la produzione di energia elettrica misurata ai morsetti del generatore) e il fatto giuridico (l’effettivo consumo che fa nascere l’obbligazione tributaria). Ciò era assicurato nel precedente ordinamento dalla scelta di obbligare il fabbricante al pagamento dell’imposta. Questa circostanza va attentamente valutata nei suoi possibili effetti soprattutto considerando che la base imponibile era e resta quali-quantitativa. Al riguardo, se è presto per valutare l’impatto delle novità normative, certamente si può asserire che è del tutto superata buona parte del sistema delle regole che governavano il precedente ordinamento. Fra queste vanno comprese senz’altro quelle contenute in una copiosa produzione di prassi amministrativa, stratificata in diversi decenni. Attesa la complessità del mercato elettrico e la diversa distribuzione di oneri e responsabilità fra i diversi attori rispetto ad una pluralità di soggetti pubblici e privati, si pone con urgenza la necessità di disporre di uno strumento regolamentare aggiornato. In questo modo potrebbe risolversi anche la questione del coordinamento fra norme fiscali e regole di mercato, già evidenziate sin dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 79/1999. Il fatto assume ulteriore speciale importanza dopo la completa liberalizzazione del mercato a partire dal 1° luglio 2007.

<sup>5</sup> Si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale aumentati aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa.

<sup>6</sup> E’ l’effettivo valore d’acquisto dell’elettricità o il costo di produzione della stessa se è autoprodotta.

## Consiglio dell’Ordine di Bologna

<b>Presidente</b> Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	<b>Consigliere</b> Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	<b>Consigliere</b> Dott.ssa AMELIA LUCA	<b>Consigliere</b> Dott. RAFFAELE SUZZI
<b>Vice Presidente</b> Dott. FRANCESCO CORTESI	<b>Consigliere</b> Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	<b>Consigliere</b> Dott. GUIDO PEDRINI	<b>Consigliere</b> Dott. MATTEO TAMBURINI
<b>Segretario</b> Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	<b>Consigliere</b> Dott. MAURIZIO GOVONI	<b>Consigliere</b> Dott. ALESSANDRO SACCANI	<b>Consigliere</b> Dott. ALBERTO TATTINI
<b>Tesoriere</b> Dott. ROBERTO BATAACCHI	<b>Consigliere</b> Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	<b>Consigliere</b> Dott. LUCA SIFO	

## Commissione per l’attuazione del Protocollo d’intesa

DIREZIONE REGIONALE Matteo Cotroneo Rita Longo Silvia Mezzetti Daniela Miceli Mario Santoro	DOTTORI COMMERCIALISTI Giorgio Antonioni Gianluca Bandini Guido Pedrini	RAGIONIERI Luigia Lumia Ferdinando Maiese
--	--	---

## Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Emilio Capuzzi  
Dott. Gianfranco Ferranti  
Dott.ssa Silvia Mezzetti

Avv. Andrea Pascerini  
Prof. Francesco Rossi Ragazzi

Dott.ssa Maria Antonietta Sassani  
Ing. Giuseppe Tortora

il Torressino



**ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI BOLOGNA**

Anno XIII n. 5 settembre-ottobre 2007  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05  
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

**Direttore responsabile**  
Dott.ssa Francesca Buscaroli

**Comitato di redazione**  
Dott. Alberto Battistini  
*Dottore Commercialista*  
Dott. Matteo Cotroneo  
*Direzione Regionale E.R.*  
Dott. Giorgio Delli  
*Dottore Commercialista*  
Dott. Antonio d’Errico  
*Dottore Commercialista*  
Dott. Vittorio Melchionda  
*Dottore Commercialista*  
Dott.ssa Anita Pezzetti  
*Direzione Regionale E.R.*  
Dott.ssa Giovanna Randazzo  
*Dottore Commercialista*  
Dott. Alessandro Servadei  
*Dottore Commercialista*  
Dott. Luigi Turrini  
*Dottore Commercialista*

Realizzazione grafica e stampa:  
SATE srl  
via Goretta, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna  
Via Farini, 14 - 40124 Bologna  
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204  
E mail: fondazione@dotcomm.bo.it  
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna  
Via Farini, 14 - 40124 Bologna  
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136  
N° verde 800017381  
E mail: info@dotcomm.bo.it  
Sito: www.dotcomm.bo.it

# CartaSi

## Corporate Oro



**Un'altra opportunità  
dalla Banca popolare  
dell'Emilia Romagna  
per i Dottori Commercialisti**





# UNO SGUARDO AL FUTURO ED UNO AL PASSATO

a cura di Giovanna Randazzo



*Giovani e mondo del lavoro, giovani e mondo della Professione ...*

*Quante volte ci può essere capitato di fare una riflessione seria su questo argomento? In fondo tutti, prima dell'agognato accesso alla Professione, siamo stati allievi di qualcuno.*

*A me recentemente è successo di leggere, prima in maniera superficiale e poi con sempre maggiore interesse, le righe che vi propongo, perché – credetemi – ho riletto in queste parole molti dei passaggi sui quali tutti abbiamo posto l'attenzione – chi più, chi meno – quando eravamo studenti e, poi, nella fattispecie, anche giovani praticanti di studio.*

*Sono parole rivolte con sincerità da un docente che sta accomiatandosi dai suoi allievi – quasi fosse una sorta di testamento spirituale – e denotano un profondo rispetto innanzi tutto verso chi ha avuto la pazienza e la costanza di seguire nel tempo il “Magister”.*

*La prima cosa che colpisce l'attenzione è la profonda umiltà che deriva dalla “conoscenza del non sapere”, quasi una sorta di ricerca continua della verità e della conoscenza piena. In fondo, non si finisce mai di imparare e questo deve essere il motore di ogni attività umana, massimamente per quelle intellettuali.*

*Ma, al di là di ciò, emerge anche il profondo legame che si deve instaurare fra il “Magister” ed i suoi “Discipuli”, legame che va ben oltre i tecnicismi e le pur necessarie cose da imparare. In fondo, l'autore delle righe che vi propongo, esprime concetti che possono essere tranquillamente traslati anche nella nostra professione: essi sembrano proprio avere il valore di regole assolute, buone per tutte le occasioni in cui un essere umano trasmette ad altri esseri umani – rispetto a lui più giovani e necessariamente inesperti – la sua scienza, ma anche la sua coscienza, ovvero la sua umanità.*

*Dedico la pubblicazione di questo brano ai nostri giovani praticanti di studio, Dottori Commercialisti del futuro, e ai loro maestri, perché “quando si è preparato il giovane a saper ragionare, lo si è preparato in qualche modo a saper tutto”.*

***Magister esto diligens, doctus, vigil, verique amator et alieni commodi.  
Auditor at tu sis laboris appetens, magistri amator et imitator sedulus.***

**S**ono parole che si scoprirono, non molti anni fa, in un auditorio dell'Università di Bologna; parole che hanno valicato i secoli e che ancora si presentano tanto eloquentemente e tanto attuali. Sono parole rivolte ad un Maestro della *Ars dictandi*, di quella “arte del dire” che ebbe cattedra nel tredicesimo secolo nella Università di Bologna. Sono parole che sembrano fatte per tutti coloro che hanno la grave e meravigliosa missione di insegnare.

**Magister esto diligens, doctus, vigil, verique amator et alieni commodi....**Fra poco sarete tutti maestri e *magister* è quello che vale più di *minister*: *minis* e *magis*...Anche per i latini il maestro è posto su un piedistallo: bisogna stare attenti a non cascare, se siamo maestri, da quel piedistallo...

**O maestro, sii diligens....**: ma cosa significa “*diligere*”? Negli anni di latino fatti con me, voi, più e più volte, siete stati “annoiati” da talune osservazioni di carattere linguistico: è il mio pallino, perché ritengo che lo studio storico della parola sia quello che più ci mette vicino al significato pregnante della parola stessa. “*Diligere*” vuol dire essenzialmente “scegliere”: una scelta elettiva, cioè la scelta del meglio. “**Magister esto diligens**” vuol dire: “**Maestro scegli il meglio**”; e in un secondo tempo “*diligere*” vuol dire “amare”, cioè curare, coltivare ciò che si è scelto selettivamente: dopo che hai liberamente scelto selettivamente, dopo che hai liberamente scelto la tua missione, la devi amare, cioè servire, compiendo il tuo dovere e amando quelli che la Provvidenza ti affida, con dedizione assoluta.

**Doctus, Magister doctus**: siamo tutti degli ignoranti; chi lo è più, chi lo è meno, ma siamo abissalmente ignoranti. Obbligo quindi di riconoscere la nostra ignoranza, ma anche di sanarla, per quanto è possibile. “*Nemo dat quod non habet*”, nessuno dà quello che non ha: un maestro asino farà degli allievi asini, ma un maestro che ha la volontà di essere meno asino di altri darà meno asinità ai suoi allievi. Studiare, aggiornarsi...aggiornarsi, studiare con molta umiltà, non con quella sicumera che abbiamo, che io ebbi e che forse avrete anche voi quando uscirete con la laurea: sembra subito di toccare il cielo con il dito e di essere dei sapientoni.

Poi, con un pochino di tempo, ci si accorge...”Mah, veramente, c'è gente che sa anche più di me”. Sono delle constatazioni che si fanno e che io ho fatto a ventuno anni quando, con la laurea in tasca, con la lode piena, mi trovai a lato di brava gente, vecchia e che non era

molto aggiornata (se così possiamo dire) e che mi pareva molto ignorante: dovetti riconoscere, invece, che ne sapevano più di me, solo che il loro circolo era un po' più lento e non potevano avere quella freschezza che ha uno nuovo di studi.

**Doctus**: conoscere, sapere, studiare.

**Vigil**: “Vigil”, colui che veglia. “Uighil” è da “uighilare”, vegliare: colui che veglia, innanzitutto (parlo del maestro) su se stesso, per non offendere, con parole, con atti, gli occhi sempre aperti degli allievi. Non vi stupite se gli allievi tengono sempre gli occhi aperti, perché è così: siamo stati tutti allievi e sui professori e sui maestri noi abbiamo sempre tenuto gli occhi aperti; e come ci sono cascate le braccia quando abbiamo sentito una parola che non ci attendevamo da quelle labbra, o un gesto poco riverente o altro. Quindi vegliare su noi stessi e sugli allievi, cioè evitare loro tutti quei traumi e tutte quelle offese, che possono esserci o che possono essere fatte loro, alle convinzioni morali loro, alla personalità loro.

**Verique amator**: amante del vero, ogni maestro dev'essere ricercatore di verità. La verità nella propria materia, togliere ogni dubbio alle conoscenze proprie, andare a fondo: limitare il campo, ma andare a fondo; e dalle verità parziali salire alla Verità totale.

**Et alieni commodi**: amare il bene degli altri, cioè cercare il bene degli altri, degli allievi, di coloro che ci sono affidati: e cercando il loro bene si attua anche pienamente il nostro bene. Il bene è intercomunicante: chi cerca il bene degli altri fa il proprio bene, indubbiamente.

La parte seconda della frase riguarderà i vostri allievi di domani: ma non si attua la parte seconda se non si attua la prima.

Se il maestro non è **diligens**, non è **doctus**, non è **vigil**, non è **amator veri**, non è **amator alieni commodi**, l'allievo (**auditor**) non può essere, o è una eccezione, **appetens laboris, magistri amator et sedulus imitator**. Se il maestro è quello che deve essere, anche lo scolaro potrà essere quello che deve essere, cioè **appetens labori**, ovvero amante dello studio, della propria fatica, **magistri amator**, ovvero rispettoso e affezionato a chi gli insegna, e **sedulus imitator**, ovvero imitatore attento di quel maestro che sia egli per primo **diligens, doctus, vigil, verique amator et alieni commodi**. ■ (“Parole di congedo” del Prof. Franco Violi, Università di Modena, da “L'Arbore della Carità” n. 3/2006)

# FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

Avviato il Corso biennale di preparazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista  
2007-2009



Il Corso è prevalentemente rivolto a coloro che si preparano al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e, al termine del primo anno, prevede una prova scritta per l'assegnazione di 12 borse di studio del valore pari alla quota biennale di partecipazione.

Nell'ambito del Corso sono anche previste delle Proposte Formative che rientrano nei programmi di "Formazione Professionale Continua del Dottore Commercialista" e "Formazione Professionale Permanente" del Ragioniere Commercialista (in corso di accreditamento) e che permettono la maturazione di crediti formativi.

Per informazioni ed iscrizioni:

Segreteria della FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

tel. 051/220392-051/233968- sito web: [www.dottcomm.bo.it](http://www.dottcomm.bo.it)

## V TORNEO TENNIS OPEN SINGOLARE 2007

Con le due partite di finale che si sono svolte lo scorso mese di luglio (per il tabellone A tra il dott. Mazzanti e il dott. Catenacci e per il tabellone B tra il dott. Pistarelli e il dott. De Stefani) si è concluso il V torneo provinciale dei Dottori Commercialisti di Bologna. L'iniziativa, promossa e sostenuta dalla nostra Fondazione con l'impegno di tutto il suo personale, si è avvalsa della collaborazione del CIERREBI che ha messo a disposizione nel suo impianto sportivo i campi da tennis necessari allo svolgimento delle gare. Complessivamente si sono disputate 38 partite, tutte contrassegnate da forte spirito agonistico e allo stesso tempo rispettose delle regole di buon comportamento sportivo. Tornando alle due finali, il netto risultato a favore del dott. Mazzanti sul dott. Catenacci non rispecchia fedelmente il generale equilibrio di gioco evidenziato nei singoli games. Mentre per quello che riguarda il dott. Mazzanti non possiamo che congratularci per



l'ennesima conferma dei risultati degli ultimi anni, il dott. Catenacci ha invece rappresentato un gradito ritorno alle nostre competizioni dopo una lunga assenza in cui probabilmente si è dedicato ad altri sport. Questa finale ha messo in risalto

le sue capacità che potranno sicuramente essere potenziate da un adeguato allenamento in vista del prossimo torneo. Ben diversa è stata la finale del tabellone B in cui l'equilibrio tra i due contendenti è durato per quasi due ore e solo con il tie-break sul 5-5 nel terzo set si è decisa l'assegnazione del titolo a favore del dott. Pistarelli. Anche il dott. De Stefani merita una nota di apprezzamento per l'impegno agonistico sfociato in una rovinosa caduta all'inseguimento di una pallina imprevedibile. Tutti i contendenti meritano il plauso dell'organizzazione per l'impegno e la puntuale partecipazione; fra gli altri ci piace ricordare il dott. Vecchietti Masacci che per la prima volta si è iscritto al nostro torneo e le due colleghe dottoresse Mirri e Baldazzi, la prima per aver raggiunto ancora una volta la semifinale e la seconda per non aver potuto proseguire la gara per la concomitanza di altri tornei federali. Come nota conclusiva ricordiamo che presso il ristorante del CIERREBI si è svolta un'apprezzata cena conviviale contemporaneamente alle premiazioni dei vincitori. Diamo l'appuntamento ai colleghi al torneo dell'anno prossimo aspettandoli numerosi. (Luciano Paradisi)



## MARATONA DI LONDRA

13 APRILE 2008



E' oramai agli sgoccioli il termine per procedere con le iscrizioni alla

### Flora London Marathon

che si terrà **domenica 13 Aprile 2008** nella capitale britannica. Tutta l'organizzazione farà capo a Terramia Club di Ferrara. Chi sia interessato è pregato di contattare la segreteria della Fondazione, indicando anche la presenza di eventuali accompagnatori. Contiamo davvero di essere tanti, podisti e relativi accompagnatori, per vivere, dopo New York, un'altra bellissima avventura.

LADC

Supplemento de il Torresino  
Ordine dei Dottori Commercialisti  
Anno XIII n. 5 - Settembre - Ottobre 2007  
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95  
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile  
Dott.ssa Francesca Buscaroli  
In Redazione  
Dott.ssa Vincenza Bellettini  
Dott.ssa Isabella Boselli  
Dott.ssa Elena Melandri  
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:  
Fondazione dei Dottori  
Commercialista di Bologna  
via Farini, 14  
40124 Bologna  
tel. 051 220392  
fax 051 238204

Realizzazione grafica  
e stampa  
SATE srl  
via C. Goretti, 88  
44100 Ferrara  
tel. 0532 765646  
fax 0532 765759